



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 1-2021**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**31**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVI – n. 1-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Presentazione

In questo numero la sezione di legislazione e giurisprudenza canonica offre una panoramica degli interventi normativi di Papa Francesco in materia di ministeri istituiti (lettorato e accolitato, accessibili ora anche dalle persone di sesso femminile, ed il nuovo ministero di catechista).

Degna di nota è la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del *Codex Iuris Canonici* dedicato al diritto penale della Chiesa.

Nel solco delle recenti riforme di Papa Francesco in materia economico-finanziaria si inserisce la Lettera Apostolica recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica.

Infine si segnalano il chirografo e lo Statuto relativi alla Reverenda Fabbrica di San Pietro ed alcuni provvedimenti di Dicasteri della Curia Romana e di Istituzioni collegate con la Santa Sede, relativi a tematiche eterogenee quali la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso, le associazioni internazionali di fedeli e l'ordinamento delle celebrazioni eucaristiche all'interno della Basilica di San Pietro.

In riferimento alla giurisprudenza canonica, si pubblica la massima di un'interessante sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento in materia di riconoscimento della competenza dei tribunali ecclesiastici sulla validità dei matrimoni ortodossi, con nota di Paolo Palumbo, e una sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo in tema di impedimento da precedente vincolo matrimoniale, con nota di Francesco Catozzella.

Nella sotto sezione dedicata alla legislazione e giurisprudenza vaticana vengono pubblicate tre Lettere Apostoliche di Papa Francesco relative – in particolar modo – all'ufficio del Promotore di Giustizia nei vari gradi della giurisdizione vaticana, alla competenza degli organi giudiziari della Stato vaticano ed al contenimento della spesa per coloro che lavorano *sub umbra Petri*.

Si segnala altresì un'ordinanza del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con cui si recepiscono – all'interno della *Civitas Vaticana* – le disposizioni del *Motu Proprio* sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica.

Infine vengono passati in rassegna i provvedimenti relativi all'applicazione della normativa in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (non editi in questa sede ma reperibili sui siti internet: [www.bandipubblici.va](http://www.bandipubblici.va) e [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)), nonché i recenti provvedimenti vaticani in materia di emergenza Covid-19.

## **Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Spiritus Domini* del Sommo Pontefice Francesco sulla modifica del can. 203 § 1 del Codice di Diritto Canonico circa l'accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell'accollato**

Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all'edificazione della Chiesa e all'annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile.

In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico sacramento, l'Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto del ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi.

Seguendo una venerabile tradizione, la ricezione dei “ministeri laicali”, che San Paolo VI regolamentò nel Motu Proprio *Ministeria quaedam* (17 agosto 1972), precedeva a modo di preparazione la ricezione del Sacramento dell'Ordine, pur essendo conferiti tali ministeri ad altri fedeli idonei di sesso maschile.

Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di approfondire dottrinalmente l'argomento, in modo che risponda alla natura dei suddetti carismi e alle esigenze dei tempi, offrendo un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale.

Accogliendo tali raccomandazioni, si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell'Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2.

Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei Dicasteri competenti, ho ritenuto di provvedere alla modifica del can. 230 § 1 del *Codice di Diritto Canonico*. Pertanto, dispongo che il can. 230 § 1 del *Codice di Diritto Canonico* abbia in avvenire la seguente redazione:

“I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa”.

Dispongo altresì la modifica degli altri provvedimenti, aventi forza di legge, che si riferiscono a tale canone.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L’Osservatore Romano*, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 di gennaio dell’anno 2021, *Festa del Battesimo del Signore, ottavo del mio pontificato*.

Francesco

## Congregazione per la Dottrina della Fede, *Responsum* ad un *dubium* circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso

AL QUESITO PROPOSTO:

*La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso?*

SI RISPONDE:

*Negativamente.*

*Nota esplicativa*

In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede, «affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita»<sup>1</sup>.

In tali cammini, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione alle azioni liturgiche ecclesiali e l'esercizio della carità possono ricoprire un ruolo importante al fine di sostenere l'impegno di leggere la propria storia e di aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale, perché «Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa»<sup>2</sup>, rifiutando ogni ingiusta discriminazione.

Tra le azioni liturgiche della Chiesa rivestono una singolare importanza i *sacramentali*, «segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie situazioni della vita»<sup>3</sup>. Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* specifica, poi, che «i sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei sacramenti; però mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa» (n. 1670).

Al genere dei *sacramentali* appartengono le *benedizioni*, con le quali la Chiesa «chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia»<sup>4</sup>. Esse,

---

<sup>1</sup> Francesco, Es. ap. post-sinodale *Amoris laetitia*, n. 250.

<sup>2</sup> Sinodo dei Vescovi, *Documento finale della XV Assemblea Generale Ordinaria*, n. 150.

<sup>3</sup> Concilio Vaticano II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 60.

<sup>4</sup> *Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia*, n. 9.

inoltre, «istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si riportano sempre e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per impetrazione della Chiesa»<sup>5</sup>.

Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l'essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni.

Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso<sup>6</sup>. La presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è comunque in grado di coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore.

Inoltre, poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale<sup>7</sup>, invocata sull'uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia»<sup>8</sup>.

La dichiarazione di illiceità delle benedizioni di unioni tra persone dello stesso sesso non è quindi, e non intende essere, un'ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all'essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende.

La comunità cristiana e i Pastori sono chiamati ad accogliere con rispetto e delicatezza le persone con inclinazione omosessuale, e sapranno trovare le modalità più adeguate, coerenti con l'insegnamento ecclesiale, per annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello stesso tempo, riconoscano la sincera vicinanza

---

<sup>5</sup> *Ibidem*, n. 10.

<sup>6</sup> Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.

<sup>7</sup> La benedizione nuziale, infatti, rimanda al racconto della Creazione, nel quale la benedizione di Dio sull'uomo e sulla donna è in relazione alla loro unione feconda (cfr. *Gen* 1, 28) e alla loro complementarità (cfr. *Gen* 2, 18-24).

<sup>8</sup> Francesco, Es. ap. post-sinodale, *Amoris laetitia*, n. 251.



della Chiesa – che prega per loro, li accompagna, condivide il loro cammino di fede cristiana<sup>9</sup> – e ne accolgano con sincera disponibilità gli insegnamenti.

La risposta al *dubium* proposto non esclude che vengano impartite benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale<sup>10</sup>, le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall'insegnamento ecclesiale, ma dichiara illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni. In questo caso, infatti, la benedizione manifesterebbe l'intenzione non di affidare alla protezione e all'aiuto di Dio alcune singole persone, nel senso di cui sopra, ma di approvare e incoraggiare una scelta ed una prassi di vita che non possono essere riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni rivelati di Dio<sup>11</sup>.

Nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare»<sup>12</sup>. Ma non benedice né può benedire il peccato: benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si lasci cambiare da Lui. Egli infatti «ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo»<sup>13</sup>.

Per i suddetti motivi, la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso.

*Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium, con annessa Nota esplicativa.*

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 22 febbraio 2021, Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.

*Prefetto*

Giacomo Morandi  
Arcivescovo tit. di Cerveteri  
*Segretario*

---

<sup>9</sup> Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Homosexualitatis problema* sulla cura pastorale delle persone omosessuali, n. 15.

<sup>10</sup> Il *De benedictionibus* presenta infatti un vasto elenco di situazioni per le quali invocare la benedizione del Signore.

<sup>11</sup> Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Homosexualitatis problema* sulla cura pastorale delle persone omosessuali, n. 7.

<sup>12</sup> Francesco, Udienza Generale del 2 dicembre 2020, *Catechesi sulla preghiera: la benedizione*.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

## Chirografo del Sommo Pontefice Francesco sulla Reverenda Fabbrica di San Pietro

La Reverenda Fabbrica di San Pietro ebbe le sue origini nel 1506, quando Papa Giulio II diede avvio ai lavori di ricostruzione e di ampliamento della Basilica di San Pietro. Durante quel Pontificato, con la Costituzione *Liquet omnibus* (11 gennaio 1509), il Papa assegnò alla Fabbrica il

controllo delle attività della Basilica, delineandone l'autonoma organizzazione gestionale. Papa Leone X, con la Costituzione *Postquam ad Apostolatus* (21 gennaio 1516), confermò le previgenti disposizioni e Papa Clemente VIII, con la bolla *Admonet Nos Suscepti* (12 dicembre 1523), mantenne le concessioni precedentemente date alla Fabbrica, ma dispose che il suo controllo fosse trasferito a una Commissione di sessanta membri (*Collegium LX virorum*), alle dirette dipendenze del Pontefice, con piena responsabilità e autonomia sull'amministrazione e sulla direzione della nuova Basilica. Sisto V, con la Costituzione *Cum ex debito* (4 marzo 1589), sottopose la medesima

Basilica alla guida di un Cardinale Prefetto e, con Paolo V, la Commissione di sessanta membri fu sostituita da una Congregazione Pontificia. Anche Papa Benedetto XIV statuì sull'organizzazione della Fabbrica con la Costituzione *Quanta curarum* (15 novembre 1751), ripartendola in una Congregazione generale e una particolare per gli Affari Economici. Successivi interventi vennero compiuti da altri Sommi Pontefici, fra cui: Pio VI, Leone XII, Pio IX, Leone XIII. Nelle tre Costituzioni di Riforma della Curia Romana si rinvencono disposizioni relative alla Fabbrica che ne hanno costituito la principale fonte di regolamentazione (Pio X, Cost. Ap. *Sapienti consilio* [29 giugno 1908], 111.5; Paolo VI, Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae* [15 agosto 1967], 132; Giovanni Paolo II, Cost. Ap. *Pastor Bonus* [28 giugno 1988], art. 192).

In considerazione dell'insigne dignità della Reverenda Fabbrica, che, da oltre cinque secoli si prende cura della Basilica del Principe degli Apostoli, e delle evoluzioni normative intervenute nel tempo, in virtù della potestà apostolica e in forza della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i cann. 114, 115, 116 CIC, la Costituzione Apostolica sulla Curia Romana *Pastor Bonus*, la vigente Legislazione vaticana, stabilisco che la Reverenda Fabbrica di San Pietro sia regolata, oltre che dalle leggi canoniche e da quelle civili vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dall'annesso Statuto che contemporaneamente approvo *ad experimentum* per un anno. Il presente Chirografo e l'annesso Statuto ordino che siano promulgati mediante affissione nel Cortile di San Damaso ed entrano in vigore il giorno stesso della promulgazione.

Conferisco speciale delega all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato ad approvare il Regolamento concernente il funzionamento degli Organi e delle strutture operative che compongono la Fabbrica, le sue attività e principali procedure operative e il Personale ivi in servizio.

Dal Vaticano, 13 marzo 2021

FRANCESCO

# Statuto della Reverenda Fabbrica di San Pietro

## TITOLO I *Fini e attività*

### Art. 1 *Fini e attività*

1. La Reverenda Fabbrica di San Pietro (d'ora in poi "Fabbrica"), istituzione collegata alla Santa Sede, è persona giuridica canonica e civile vaticana.

2. La Fabbrica cura la conservazione, il mantenimento, il decoro e la fruizione della Papale Basilica di San Pietro, attende alla amministrazione del suo patrimonio, del Personale ad essa preposto e alla regolamentazione dell'accesso dei pellegrini.

3. La Fabbrica opera attraverso le proprie strutture amministrative, tecniche e scientifiche, per realizzare le attività di carattere tecnico e artistico-culturale necessarie per la salvaguardia della Basilica e quanto in essa contenuto.

4. La Fabbrica, in tutti i casi necessari, agisce d'intesa con il Capitolo della stessa Basilica.

### Art. 2 *Principio di legalità*

1. La Fabbrica opera nel rispetto delle leggi, in conformità a quanto disposto dalla normativa canonica e vaticana, dal presente Statuto, dal proprio Regolamento (d'ora in poi "Regolamento") e dalle disposizioni e direttive emanate superiormente.

2. Gli Organi e le articolazioni della Fabbrica sono tenuti a rispettare anche le procedure interne, in particolare, per le attività negoziali, contabili e finanziarie.

## TITOLO II *Organi di Governo*

### Art. 3 *Struttura di Governo*

1. La Fabbrica persegue i propri fini attraverso l'attività degli Organi, monocratici e collegiali, della segreteria e delle strutture operative di cui al presente Statuto.

2. Gli Organi della Fabbrica sono:  
il Presidente;

il Segretario;  
il Comitato di Amministrazione;  
il Consiglio degli Esperti;  
il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4

*Presidente*

1. Alla Fabbrica è preposto un Presidente che è il Cardinale Arciprete della Basilica di S. Pietro.
2. Il Presidente è il rappresentante legale della Fabbrica e nell'esercizio delle sue attribuzioni è coadiuvato da un Segretario di nomina pontificia.
3. Impartisce le direttive generali per l'organizzazione e definisce gli indirizzi dell'amministrazione.
4. Convoca e presiede il Comitato di Amministrazione.

Art. 5

*Segretario*

1. Il Segretario della Fabbrica è un prelado di nomina pontificia *ad quinquennium*.
2. Coordina e dirige gli Uffici della Fabbrica, d'intesa con il Presidente, al fine di assicurare il rispetto delle norme, delle direttive e delle disposizioni superiori, nonché di favorire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni e competenze.
3. Sovrintende alla gestione operativa del Personale, per la sua migliore utilizzazione, ne promuove la formazione e la valorizzazione. Compete al Segretario l'adozione dei provvedimenti che riguardano il Personale e ciascun dipendente.
4. Vigila sull'adempimento dei doveri relativi al Personale di cui al Regolamento e al Regolamento Generale della Curia Romana provvedendo, nell'ambito delle proprie competenze, ad applicare le relative disposizioni e ad assumere le iniziative necessarie per il loro rispetto.
5. Assicura il necessario monitoraggio delle transazioni e dei sistemi di pagamento, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e dei principi di eticità.
6. Partecipa, come membro interno, al Comitato di Amministrazione.
7. Svolge, in assenza del Presidente, le funzioni vicarie nel Comitato di Amministrazione.
8. Promuove la cooperazione tra quanti operano a qualsiasi titolo nell'attività della Fabbrica affinché le loro funzioni siano svolte come servizio ecclesiale.

9. Nell'ambito delle proprie competenze, ha la responsabilità di adottare le procedure operative alle quali devono attenersi le diverse articolazioni della Fabbrica.

10. Può emanare ordini di servizio necessari per la operatività della Fabbrica e delle sue articolazioni.

## Art. 6

### *Comitato di Amministrazione*

1. Il Comitato di Amministrazione è composto da:

due membri interni di diritto:

- il Presidente;
- il Segretario;

tre membri esterni, che sono nominati dalla Segreteria di Stato:

- uno con competenza finanziaria-contabile;
- uno con competenza amministrativa;
- uno con competenza giuridica;

un Segretario, senza diritto di voto, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

2. I membri esterni rimangono in carica per tre anni e possono essere nuovamente nominati. Il loro mandato avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

3. Il Comitato:

- a) delibera gli atti di amministrazione straordinaria della Fabbrica;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo, debitamente corredati dalla nota del Collegio dei Revisori dei conti, da presentare alla Segreteria per l'Economia;
- c) può verificare la conformità alle norme dell'azione svolta dagli Uffici e dal Personale della Fabbrica;
- d) si occupa di ogni questione proposta dal Presidente e di quelle specificamente indicate nel Regolamento.

## Art. 7

### *Consiglio degli Esperti*

1. Il Comitato di Amministrazione per particolari questioni di rilevanza tecnica, scientifica e culturale può avvalersi di un Consiglio degli esperti che è organo consultivo.

2. Membri interni di diritto sono:

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- il Responsabile dell'Ufficio dei Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione;

3. I tre membri esterni sono nominati, rispettivamente:
  - dal Governatorato, con competenza tecnica;
  - dalla Commissione per la Tutela dei Monumenti storici;
  - dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
4. I membri esterni rimangono in carica per tre anni. Il mandato del Consiglio avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.
5. Compete al Presidente convocare il Consiglio e definire le questioni sulle quali deve esprimersi.

#### Art. 8

##### *Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, nominato dalla Segreteria per l'Economia ed i restanti, compresi i due supplenti, nominati dalla Segreteria di Stato. Il mandato ha durata triennale.

2. Il Collegio:

- a) esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti;
- b) esegue il controllo contabile e le verifiche di cassa;
- c) vigila sull'impiego e la conservazione del patrimonio;
- d) verifica l'osservanza delle normative e delle procedure operative; esamina i progetti del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dall'Ufficio Amministrativo e adotta la relazione da presentare al Comitato di Amministrazione;
- e) può formulare opportune proposte e riferisce, attraverso il suo Presidente, al Presidente della Fabbrica e al Comitato di Amministrazione.

3. Il Presidente coordina l'attività del Collegio, convoca e presiede le riunioni, provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni e della relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

4. Il Collegio partecipa alle riunioni del Comitato di Amministrazione senza diritto di voto e coopera con gli Organismi di Revisione e di Controllo esterni alla Fabbrica.

#### Art. 9

##### *Atti di amministrazione e poteri di firma*

1. Tutti gli atti che impegnano la Fabbrica sono sottoscritti dal Presidente che può conferire deleghe per singoli atti o singole attività.

2. Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, il potere di firma compete anche al Segretario nei limiti di valore determinati dal Presidente.

3. Fermo restando quanto previsto nello Statuto del Consiglio per l'Eco-

nomia, art. 2 §4, sono considerati atti di straordinaria amministrazione anche quelli definiti tali dal Regolamento; gli altri atti sono considerati di amministrazione ordinaria.

#### Art. 10

##### *Segreteria*

1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della Segreteria alla cui direzione provvede il Segretario.

2. La Segreteria tiene l'Archivio corrente e il Protocollo della Fabbrica osservando i criteri stabiliti dal Motu Proprio "La Cura Vigilantissima" e quelli che potranno successivamente essere determinati dall'Autorità.

3. Assiste il Segretario nella predisposizione di programmi e attività e ne segue l'attuazione.

### TITOLO III

#### *Struttura Operativa*

#### Art. 11

##### *Uffici*

1. Le strutture operative della Fabbrica articolate in sezioni sono:

l'Ufficio Amministrativo;

l'Ufficio Tecnico;

l'Ufficio dei Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione;

Le altre strutture operative sono:

- lo Studio del Mosaico;

l'Archivio Storico e la Conservatoria;

il Servizio per le Celebrazioni Liturgiche.

2. L'assegnazione delle competenze interne alle strutture operative è definita dal Regolamento.

#### Art. 12

##### *Ufficio Amministrativo*

1. All'Ufficio Amministrativo compete la cura degli adempimenti contabili e degli aspetti economici e finanziari relativi alla gestione del patrimonio della Fabbrica e dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo. In particolare provvede:

a) alla contabilità generale e particolare, in coordinamento con le articolazioni della Fabbrica;

b) alla redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

c) alla conservazione e archiviazione dei documenti amministrativi e contabili;



d) alla gestione del magazzino.

2. Si occupa, per quanto di competenza e nel rispetto delle Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del procedimento per l'acquisto dei beni, delle opere e dei servizi richiesti dalle articolazioni della Fabbrica facendo riferimento al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano quale ente centralizzato.

### Art. 13

#### *Ufficio Tecnico*

1. All'Ufficio Tecnico compete la programmazione, la definizione e la cura degli interventi per la conservazione e il rinnovamento del patrimonio edilizio e architettonico, della Basilica di San Pietro e relative pertinenze, ivi compresi gli impianti esistenti e quelli da realizzare, anche assicurando il ruolo di responsabile dei lavori e di Direzione degli stessi.

2. L'Ufficio provvede ad espletare le funzioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

3. Si occupa della organizzazione del lavoro dei "Sampietrini" e del Personale di vigilanza e custodia.

### Art. 14

#### *Ufficio Beni Artistici; Necropoli Vaticana e Comunicazione*

1. All'Ufficio Beni Artistici, Necropoli Vaticana e Comunicazione compete la cura, la promozione e la valorizzazione delle opere, dei manufatti artistici e monumenti all'interno della Basilica di San Pietro e della Necropoli Vaticana, nonché alla relativa conservazione.

2. Svolge attività di promozione del patrimonio artistico e cura la relativa gestione dei diritti di immagine.

3. Si occupa delle visite guidate alla Necropoli Vaticana.

### Art. 15

#### *Studio del Mosaico*

Allo Studio del Mosaico compete la cura della conservazione dei mosaici della Basilica e la produzione di opere musive per la vendita al pubblico.

### Art. 16

#### *Archivio Storico e Conservatoria*

All'Archivio Storico e Conservatoria, che fa riferimento diretto al Presidente, compete l'inventario, la cura, la conservazione e la valorizzazione dei documenti storici, artistici e culturali della Fabbrica, riguardanti la Basilica di San Pietro.

Art. 17

*Servizio Celebrazioni Liturgiche*

Al Servizio Celebrazioni Liturgiche compete la programmazione delle celebrazioni, tenendo conto del calendario dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Esso preordina la preparazione degli allestimenti delle Cerimonie, delle Celebrazioni Pontificie e di altri eventi liturgici all'interno della Basilica di San Pietro, e fa capo direttamente al Segretario.

TITOLO IV

Personale

Art. 18

*Personale*

1. Il Personale della Fabbrica è costituito dai dipendenti, di ruolo o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, dai collaboratori occasionali e dai volontari. Salvo diversa e specifica disposizione, ciò che è riferito ai dipendenti si intende riferito a tutto il Personale.

2. Il Personale della Fabbrica presta la propria opera svolgendo le proprie mansioni nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Regolamento Generale della Curia Romana e delle disposizioni date superiormente.

3. La denominazione delle diverse unità operative all'interno della Fabbrica non costituisce vincolo per una identica qualifica o livello del Personale impiegato, che rimane legato alla professionalità richiesta, alla complessità delle funzioni assegnate e al livello di responsabilità connesso con le mansioni attribuite.

4. Il Segretario è responsabile della gestione operativa del Personale assegnato avendo anzitutto cura di garantire la continuità dei servizi e l'efficacia dell'attività complessiva della Fabbrica.

5. La gestione amministrativa-contabile del Personale della Fabbrica è attribuita alla Segreteria per l'Economia.

TITOLO V

Disposizioni Generali

Art. 19

*Procedure operative*

1. Le procedure operative per le attività della Fabbrica sono improntate al principio di buon andamento dell'amministrazione e a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e semplificazione e si conformano alla normativa sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di

aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è l'autorità centralizzata per gli acquisti di beni e servizi della Fabbrica di San Pietro.

**Art. 20**

*Regolamenti*

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e tutte le disposizioni che riguardano il Personale vengono stabilite nel Regolamento.

2. E Regolamento può essere modificato dal Comitato di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei membri e dovrà essere sottoposto al nulla osta della Segreteria di Stato.

**Art. 21**

*Modifiche dello Statuto*

Le modifiche del presente Statuto competono al Romano Pontefice e possono essere proposte dal Comitato di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri membri.

**Art. 22**

*Abrogazioni delle norme contrarie*

Sono abrogate tutte le norme della Fabbrica contrarie al presente Statuto.

Dal Vaticano, 13 marzo 2021

FRANCESCO

## **Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica**

La fedeltà nelle cose di poco conto è in rapporto, secondo la Scrittura, con la fedeltà in quelle importanti. Così come l'essere disonesto nelle cose di poco conto, è in relazione con l'essere disonesto anche nelle importanti (cf. Lc 16,10).

La Santa Sede, nell'aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida), ha deciso di conformarsi alle migliori pratiche per prevenire e contrastare la corruzione nelle sue diverse forme. Già con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano», sono stati posti presidi fondamentali nel contrasto alla corruzione nella materia dei contratti pubblici. La corruzione, però, può manifestarsi in modalità e forme differenti anche in settori diversi da quello degli appalti e per questo le normative e le migliori prassi a livello internazionale prevedono per i soggetti che ricoprono ruoli chiave nel settore pubblico particolari obblighi di trasparenza ai fini della prevenzione e del contrasto, in ogni settore, di conflitti di interessi, di modalità clientelari e della corruzione in genere.

Considerato che quanti prestano la loro opera nei Dicasteri della Curia Romana, nelle istituzioni collegate alla Santa Sede, o che fanno riferimento ad essa, e nelle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano hanno la particolare responsabilità di rendere concreta la fedeltà di cui si parla nel Vangelo, agendo secondo il principio della trasparenza e in assenza di ogni conflitto di interesse, stabilisco quanto segue:

**§1** Nel Regolamento Generale della Curia Romana, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente articolo «**Articolo 13bis**.

*§1 I soggetti inquadrati o da inquadrare nei livelli funzionali C, C1, C2 e C3, ivi compresi i Cardinali Capi Dicastero o Responsabili di Enti, nonché quelli che abbiano funzioni di amministrazione attiva giurisdizionali o di controllo e vigilanza di cui al §2, ivi inclusi i soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 13§1 del presente Regolamento e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, devono sottoscrivere all'atto di assunzione dell'ufficio o dell'incarico e con cadenza biennale una dichiarazione nella quale attestano:*

*a) di non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi nello Stato della Città del Vaticano o all'estero e di non aver beneficiato in relazione agli*

*stessi di indulto, amnistia, grazia e altri provvedimenti assimilabili o essere stati assolti dagli stessi per prescrizione;*

*b) di non essere sottoposti a processi penali pendenti ovvero, per quanto noto al dichiarante, a indagini per delitti di partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; terrorismo o connessi ad attività terroristiche; riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento di minori, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale.*

*c) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, in paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come individuati con provvedimento dell'Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per comprovate ragioni familiari, di lavoro o di studio;*

*d) che tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà o anche solo detenuti dal dichiarante ovvero i compensi di qualunque genere da questo percepiti, per quanto noto al dichiarante, hanno provenienza da attività lecite e non costituiscono il prodotto o il profitto di reato;*

*e) di non detenere, per quanto a conoscenza del dichiarante, partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società o aziende che operino con finalità e in settori contrari alla Dottrina Sociale della Chiesa;*

*f) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, nei paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuati con provvedimento della Segreteria per l'Economia, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per ragioni familiari, di lavoro o di studio e tali disponibilità siano state dichiarate alle autorità fiscali competenti.*

*§2 Per funzioni di amministrazione attiva si intendono quelle che comportano la partecipazione ai procedimenti che determinano l'assunzione di impegni economici di qualunque tipo da parte dell'Ente. Le funzioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1 sono solo quelle giudicanti. Il paragrafo 1 non si applica al personale di supporto degli organismi di controllo e vigilanza. Con provvedimento dell'Ufficio del Revisore Generale in quanto autorità anticorruzione sono individuati gli uffici e gli incarichi cui si applicano gli obblighi dichiarativi in base al presente paragrafo.*

*§3 La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è conservata dalla Segreteria per l'Economia nel fascicolo personale del dichiarante. Copia della stessa è*

*trasmessa. per quanto di competenza, alla Segreteria di Stato.*

*§4 Ove ne abbia ragionevole motivo, la Segreteria per l'Economia, avvalendosi delle strutture a ciò preposte nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano, può eseguire controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.*

*§5 Fermi i casi di responsabilità penale, la mancata dichiarazione ovvero la dichiarazione falsa o mendace costituiscono grave illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 76, §1, n. 2) e legittimano la Santa Sede a richiedere il danno eventualmente subito».*

*§2 All'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento Generale della Curia Romana, dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera: «n) accettare o sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall'Ente nel quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità di valore superiore a euro quaranta».*

*§3 Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano e gli Enti inclusi nell'elenco di cui all'art.1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia per i quali non è prevista l'applicazione del Regolamento Generale della Curia Romana debbono provvedere a modificare la propria normativa sul personale in maniera conforme a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Motu Proprio.*

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, e che la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* sia pubblicata su "*L'Osservatore Romano*" del 29 aprile 2021 e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 26 aprile 2021, nono del Pontificato.*

FRANCISCUS

## **Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Antiquum Ministerium* con la quale si istituisce il ministero di catechista**

1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È pensiero comune tra i teologi che i primi esempi si ritrovino già negli scritti del Nuovo Testamento. Il servizio dell'insegnamento trova la sua prima forma germinale nei "maestri" a cui l'Apostolo fa menzione scrivendo alla comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (*I Cor 12,28-31*).

Lo stesso Luca apre il suo Vangelo attestando: «Ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (*Lc 1,3-4*). L'evangelista sembra essere ben consapevole che con i suoi scritti sta fornendo una forma specifica di insegnamento che permette di dare solidità e forza a quanti hanno già ricevuto il Battesimo. L'apostolo Paolo ritorna di nuovo sull'argomento quando raccomanda ai Galati: «Chi viene istruito nella Parola, condivide tutti i suoi beni con chi lo istruisce» (*Gal 6,6*). Come si nota, il testo aggiunge una peculiarità fondamentale: la comunione di vita come caratteristica della fecondità della vera catechesi ricevuta.

2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all'azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l'edificazione della Chiesa. I carismi che lo Spirito non ha mai cessato di effondere sui battezzati, trovarono in alcuni momenti una forma visibile e tangibile di servizio diretto alla comunità cristiana nelle sue molteplici espressioni, tanto da essere riconosciuto come una diaconia indispensabile per la comunità. L'apostolo Paolo se ne fa interprete autorevole quando attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza;

a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (*I Cor 12,4-11*).

All'interno della grande tradizione carismatica del Nuovo Testamento, dunque, è possibile riconoscere la fattiva presenza di battezzati che hanno esercitato il ministero di trasmettere in forma più organica, permanente e legato alle diverse circostanze della vita, l'insegnamento degli apostoli e degli evangelisti (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, 8). La Chiesa ha voluto riconoscere questo servizio come espressione concreta del carisma personale che ha favorito non poco l'esercizio della sua missione evangelizzatrice. Lo sguardo alla vita delle prime comunità cristiane che si sono impegnate nella diffusione e sviluppo del Vangelo, sollecita anche oggi la Chiesa a comprendere quali possano essere le nuove espressioni con cui continuare a rimanere fedeli alla Parola del Signore per far giungere il suo Vangelo a ogni creatura.

3. L'intera storia dell'evangelizzazione di questi due millenni mostra con grande evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti. Vescovi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata, hanno dedicato la loro vita all'istruzione catechistica perché la fede fosse un valido sostegno per l'esistenza personale di ogni essere umano. Alcuni inoltre hanno raccolto intorno a sé altri fratelli e sorelle che nella condivisione dello stesso carisma hanno costituito degli Ordini religiosi a totale servizio della catechesi.

Non si può dimenticare, l'innumerabile moltitudine di laici e laiche che hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l'insegnamento catechistico. Uomini e donne animati da una grande fede e autentici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni, tanti catechisti capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e nell'approfondimento della fede. La lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti ha segnato la missione della Chiesa che merita di essere conosciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l'intera storia della spiritualità cristiana.

4. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito con rinnovata coscienza l'importanza dell'impegno del laicato nell'opera di evangelizzazione. I Padri conciliari hanno ribadito più volte quanto sia necessario per la "plantatio Ecclesiae" e lo sviluppo della comunità cristiana il coinvolgimento diretto dei fedeli laici nelle varie forme in cui può esprimersi il loro carisma. «Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell'opera mis-



sionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne. Essi, animati da spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della Chiesa... Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insufficiente per l'evangelizzazione di tante moltitudini e per l'esercizio del ministero pastorale, il compito del Catechista è della massima importanza» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Ad gentes*, 17).

Insieme al ricco insegnamento conciliare è necessario far riferimento al costante interesse dei Sommi Pontefici, del Sinodo dei Vescovi, delle Conferenze Episcopali e dei singoli Pastori che nel corso di questi decenni hanno impresso un notevole rinnovamento alla catechesi. Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, l'Esortazione apostolica *Catechesi tradendae*, il *Direttorio catechistico generale*, il *Direttorio generale per la catechesi*, il recente *Direttorio per la catechesi*, unitamente a tanti *Catechismi* nazionali, regionali e diocesani sono un'espressione del valore centrale dell'opera catechistica che mette in primo piano l'istruzione e la formazione permanente dei credenti.

5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivide la stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione cristiana dei loro figli (cfr CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr CIC can. 225; CCEO cann. 401 e 406). Questa presenza si rende ancora più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza dell'evangelizzazione nel mondo contemporaneo (cfr Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 163-168), e per l'imporsi di una cultura globalizzata (cfr Lett. enc. *Fratelli tutti*, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani generazioni, senza dimenticare l'esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l'annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al passato e responsabilità per il presente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere la sua missione nel mondo.

Risvegliare l'entusiasmo personale di ogni battezzato e ravvivare la consapevolezza di essere chiamato a svolgere la propria missione nella comunità, richiede l'ascolto alla voce dello Spirito che non fa mai mancare la sua presenza feconda (cfr CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. È compito dei Pastori sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana con il riconoscimento di ministeri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società attraverso la «penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico» (*Evangelii gaudium*, 102).

6. L'apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa chiede di «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, 31). La loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni familiari e sociali che permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (*Lumen Gentium*, 33). È bene ricordare, comunque, che oltre a questo apostolato «i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore» (*Lumen Gentium*, 33).

La funzione peculiare svolta dal Catechista, comunque, si specifica all'interno di altri servizi presenti nella comunità cristiana. Il Catechista, infatti, è chiamato in primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: dal primo annuncio che introduce al *kerygma*, all'istruzione che rende consapevoli della vita nuova in Cristo e prepara in particolare ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, fino alla formazione permanente che consente ad ogni battezzato di essere sempre pronto «a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza» (*I Pt* 3,15). Il Catechista è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa. Un'identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità (cfr Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, *Direttorio per la Catechesi*, 113).

7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica *Ministeria quaedam* con l'intento non solo di adattare al cambiato momento storico il ministero del Lettore e dell'Accolito (cfr Lett. ap. *Spiritus Domini*), ma anche di sollecitare le Conferenze Episcopali perché si facessero promotrici per altri ministeri tra cui quello di Catechista: «Oltre questi uffici comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di *Ostiaro*, di *Esorcista* e di *Catechista*». Lo stesso invito pressante ritornò nell'Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* quando, chiedendo di saper leggere le esigenze attuali della comunità cristiana in fedele continuità con le origini, esortava a trovare nuove forme ministeriali per una rinnovata pastorale: «Tali ministeri, nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, – per esempio quelli di Catechista... sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita del-

la Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani» (San Paolo VI, Esort. Ap. *Evangelii nuntiandi*, 73).

Non si può negare, dunque, che «è cresciuta la coscienza dell'identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all'impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede» (*Evangelii gaudium*, 102). Ne consegue che ricevere un ministero laicale come quello di Catechista imprime un'accentuazione maggiore all'impegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione.

8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall'Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un'attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Christus Dominus*, 14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 409 §1). È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico.

Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell'autorità apostolica

#### **istituisco**

#### **il ministero laicale di Catechista**

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti provvederà entro breve tempo a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero laicale di Catechista.

9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero di Catechista, stabilendo l'*iter* formativo necessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa Lettera apostolica.

10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno recepire quanto qui stabilito per le rispettive Chiese *sui juris*, in base al proprio diritto particolare.

11. I Pastori non cessino di fare propria l'esortazione dei Padri conciliari

quando ricordavano: «Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (*Lumen Gentium*, 30). Il discernimento dei doni che lo Spirito Santo non fa mai mancare alla sua Chiesa sia per loro il sostegno dovuto per rendere fattivo il ministero di Catechista per la crescita della propria comunità.

Quanto stabilito con questa Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 10 maggio dell'anno 2021, Memoria liturgica di San Giovanni d'Avila, presbitero e dottore della Chiesa, nono del mio pontificato*

FRANCESCO

## **Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del Santo Padre Francesco con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico**

«Pascete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio» (cfr. 1 Pt 5, 2). Le parole ispirate dell’Apostolo Pietro riecheggiano in quelle del rito della ordinazione episcopale: «il Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i dodici apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo, annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e riunendoli sotto l’unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza. (...) È Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna» (cfr. *Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi*, seconda edizione «tipica» per la lingua italiana, 1992, n. 42). E il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito «col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà» (*Lumen gentium*, n. 27), giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto.

Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligatoria, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime. Dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo, è necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattare alle mutate circostanze.

Tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo, consapevoli che «quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca» (*Udienza alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2019), per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva modificarla in modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento *salvifico e correttivo*, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza.

A tal fine, Benedetto XVI, mio venerato Predecessore, nel 2007, diede mandato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale contenuta nel Codice del 1983. In forza di tale incarico il Dicastero si è attentamente impegnato nell'esaminare in concreto le nuove esigenze, nell'individuare i limiti e le carenze della vigente legislazione e nell'indicare soluzioni possibili, chiare e semplici. Lo studio si è realizzato in spirito di collegialità e cooperazione, anche con l'ausilio di esperti e di Pastori e correlando le possibili soluzioni alle esigenze e all'indole delle diverse chiese locali.

È stata dunque redatta una prima bozza del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, inviata a tutte le Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, ai Superiori Maggiori di Istituti Religiosi, alle Facoltà di Diritto Canonico e ad altre Istituzioni ecclesiastiche, per raccoglierne le osservazioni. Nel contempo sono stati interpellati anche numerosi canonisti ed esperti in diritto penale di tutto il mondo. I responsi di questa prima consultazione, debitamente ordinati, sono stati poi trasmessi ad un gruppo speciale di esperti, che ha rivisto la bozza alla luce dei suggerimenti ricevuti, per poi sottoporla nuovamente al vaglio dei consultori. Infine, dopo ulteriori revisioni e confronti, la bozza finale è stata esaminata nella Sessione Plenaria dei Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Da ultimo, eseguite le correzioni inserite dalla Plenaria, il testo è stato trasmesso al Romano Pontefice nel mese di febbraio del 2020.

L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione – come sopra affermato – compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa.

In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua

funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di «Motu Proprio» (*Come una Madre amorevole* del 4 giugno 2016 e *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019).

Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali.

Come ho detto recentemente, la sanzione canonica ha anche una funzione riparatoria e salvifica e cerca soprattutto il bene del fedele, per cui «rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione» (*Ai Partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 21 febbraio 2020).

Nel rispetto dunque della continuità con i lineamenti generali del sistema canonico, che segue una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo, il nuovo testo introduce modifiche di vario genere al diritto vigente e sanziona alcune nuove figure delittuose, che rispondono alla sempre più diffusa esigenza nelle varie comunità di veder ristabilita la giustizia e l'ordine che il delitto ha infranto.

Risulta altresì migliorato il testo dal punto di vista tecnico, soprattutto per quanto concerne aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione dell'azione penale, una più precisa determinazione delle pene, che risponde alle esigenze della legalità penale ed offre agli Ordinari e ai Giudici criteri oggettivi nella individuazione della sanzione più appropriata da applicare nel caso concreto.

È stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l'imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell'autorità, così da favorire nell'applicazione delle pene, *servatis de iure servandis*, l'unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella comunità.

Tutto ciò premesso, con la presente Costituzione Apostolica, promulgo il testo revisionato del Libro VI del Codice di Diritto Canonico così come è stato ordinato e rivisto, nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli.

Infine, affinché tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta, stabilisco che questa revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entri in vigore a partire dal giorno 8 dicembre 2021 e sia successivamente inserito nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Stabilisco altresì che con la entrata in vigore del nuovo Libro VI sia abrogato il vigente Libro VI del Codice di Diritto Canonico, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione.

*Dato a Roma, presso San Pietro, Solennità di Pentecoste, 23 maggio 2021, nono anno del mio Pontificato.*

FRANCESCO

LIBRO VI  
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA  
PARTE I  
DELITTI E PENE IN GENERE  
TITOLO I

LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE

Can. 1311 – § 1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

§ 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.

Can. 1312 – § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

1° le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;

2° le pene espiatorie di cui nel can. 1336.

§ 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§ 3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

TITOLO II  
LEGGE PENALE E PRECETTO PENALE

Can. 1313 – § 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.

§ 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.



Can. 1314 – La pena ordinariamente è *ferendae sententiae*, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi *latae sententiae*, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto.

Can. 1315 – § 1. Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina.

§ 2. Il legislatore inferiore, atteso il can. 1317, può inoltre:

1° munire di una congrua pena la legge emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone;

2° aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto;

3° determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata o come facoltativa.

§ 3. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

Can. 1316 – I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con uniformità, nei limiti del possibile.

Can. 1317 – Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita dal legislatore inferiore.

Can. 1318 – Non si stabiliscano pene *latae sententiae* se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene *ferendae sententiae*; non si costituiscano poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità.

Can. 1319 – § 1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie *perpetuae*.

§ 2. Se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318.

Can. 1320 – In tutto ciò in cui sono soggetti all’Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.

### TITOLO III IL SOGGETTO PASSIVO DELLE SANZIONI PENALI

Can. 1321 – § 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

§ 2. Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§ 3. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 4. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.

Can. 1322 – Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto.

Can. 1323 – Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto:

1° non aveva ancora compiuto i 16 anni di età;

2° senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore;

3° agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare;

4° agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime;

5° agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione;

6° era privo dell'uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, § 1, n. 2 e 1326, § 1, n. 4;

7° senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui ai nn. 4 o 5.

Can. 1324 – § 1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso:

1° da una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta;

2° da una persona che mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole, fermo restando il disposto del can. 1326, § 1, n. 4;

3° per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed im-

perduto ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita;

4° da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età;

5° da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o che agì per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime;

6° da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione;

7° contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato;

8° da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can. 1323, nn. 4 o 5;

9° da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena;

10° da chi agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave.

§ 2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto.

§ 3. Nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo.

Can. 1325 – L'ignoranza *crassa* o *supina* o *affettata* non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324.

Can. 1326 – § 1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono:

1° chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà;

2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto;

3° chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, prevede l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto;

4° chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia *latae sententiae*, vi si può aggiungere un'altra pena o una penitenza.

§ 3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

Can. 1327 – La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai casi di cui nei cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino.

Can. 1328 – § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

Can. 1329 – § 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

§ 2. Incorrono nella pena latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae.

Can. 1330 – Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.

## TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI

### CAPITOLO I LE CENSURE

Can. 1331 – § 1. Allo scomunicato è proibito:

- 1° di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti;
- 2° di ricevere i sacramenti;
- 3° di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;
- 4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;
- 5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;
- 6° di porre atti di governo.

§ 2. Se la scomunica *ferendae sententiae* fu inflitta o quella *latae sententiae* fu dichiarata, il reo:

- 1° se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
- 2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;
- 3° incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
- 4° non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;
- 5° è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

Can. 1332 – § 1. Chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, § 1, nn. 1-4.

§ 2. Tuttavia, la legge o il precetto può definire l'interdetto in tale modo che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, § 1, nn.1-4, o qualche altro diritto singolare.

§ 3. Si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1, anche in caso di interdetto.

Can. 1333 – § 1. La sospensione proibisce:

- 1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
- 2° tutti od alcuni atti della potestà di governo;
- 3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.

§ 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§ 3. La proibizione non tocca mai:

- 1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena;
- 2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;
- 3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*.

§ 4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

Can. 1334 – § 1. L'ambito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.

§ 2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione *latae sententiae*, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, § 1.

Can. 1335 – § 1. L'autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo.

§ 2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.

## CAPITOLO II LE PENE ESPIATORIE

Can. 1336 – § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.

§ 2: Ingiunzione:

1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.

§ 3: Proibizione:

1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;

3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;

4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;

5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;

6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di parteci-

pare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;

7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

§ 4 Privazione:

1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;

2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;

3° della potestà delegata di governo;

4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;

5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.

§ 5. La dimissione dallo stato clericale.

Can. 1337 – § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.

§ 2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

Can. 1338 – § 1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.

§ 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.

§ 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, § 2.

§ 4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, § 3, possono essere pene *latae sententiae* o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto.

§ 5. Le proibizioni di cui al can. 1336, § 3, non sono mai sotto pena di nullità.

### CAPITOLO III

#### RIMEDI PENALI E PENITENZE

Can. 1339 – § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.

§ 2. L'Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

§ 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

§ 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.

§ 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.

Can. 1340 – § 1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.

§ 2. Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.

§ 3. L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.

## TITOLO V L'APPLICAZIONE DELLE PENE

Can. 1341 – L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

Can. 1342 – § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve appli-



care al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1343 – Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.

Can. 1344 – Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può:

1° differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo;

2° astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito;

3° sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto.

Can. 1345 – Ogniquivolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato.

Can. 1346 – § 1. Ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti.

§ 2. Ma ogniquivolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza.

Can. 1347 – § 1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

§ 2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione.

Can. 1348 – Quando il reo viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali.

Can. 1349 – Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno; tuttavia non infligga pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.

Can. 1350 – § 1. Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale.

§ 2. L'Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi.

Can. 1351 – La pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha costituita, l'ha inflitta o dichiarata, a meno che non si disponga espressamente altro.

Can. 1352 – § 1. Se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte.

§ 2. L'obbligo di osservare una pena *latae sententiae* che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.

Can. 1353 – L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo.

**TITOLO VI**  
**LA REMISSIONE DELLE PENE E LA PRESCRIZIONE**  
**DELLE AZIONI**

Can. 1354 – § 1. Oltre a quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena, possono anche rimettere quella pena.

§ 2. La legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri potestà di rimettere la pena.

§ 3. Se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere interpretata in senso stretto.

Can. 1355 – § 1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena *ferendae sententiae* inflitta o *latae sententiae* dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica:

1° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri;

2° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.

§ 2. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena *latae sententiae* non ancora dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica:

1° l'Ordinario ai propri sudditi;

2° l'Ordinario del luogo anche a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto;

3° qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale.

Can. 1356 – § 1. Possono rimettere la pena *ferendae sententiae* o *latae sententiae* stabilita da un precetto che non sia stato dato dalla Sede Apostolica:

1° l'autore del precetto;

2° l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri.

3° l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente.

§ 2. Prima che avvenga la remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile, o chi ha inflitto o dichiarato la pena.

Can. 1357 – § 1. Ferme restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura *latae sententiae* di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso

rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.

§ 2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.

§ 3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, venuto meno il pericolo, coloro che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1358 – § 1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, § 2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione, salvo il disposto del can. 1361, § 4.

§ 2. Chi rimette la censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre una penitenza.

Can. 1359 – Se qualcuno è vincolato da più di una pena, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di quelle che il delinquente nella domanda abbia taciuto in mala fede.

Can. 1360 – La remissione della pena estorta per mezzo della forza o di timore grave o per dolo è invalida per lo stesso diritto.

Can. 1361 – § 1. La remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto condizione.

§ 2. La remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti.

§ 3. La domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario per riparare lo scandalo.

§ 4. Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1.

Can. 1362 – § 1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni,

a meno che non si tratti:

1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali;

2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in vent'anni;

3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.

§ 2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

§ 3. Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507, § 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare per decreto extragiudiziale.

Can. 1363 – § 1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.

§ 2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.

## PARTE II

### I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITuite PER ESSI

#### TITOLO I

#### DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ DELLA CHIESA

Can. 1364 – § 1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4.

§ 2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Can. 1365 – Chi, oltre al caso di cui nel can. 1364, § 1, insegna una dottrina

condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750, § 2, o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta, sia punito con una censura e la privazione dell'ufficio; a queste sanzioni ne possono essere aggiunte altre di cui nel can. 1336 §§ 2-4.

Can. 1366 – Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.

Can. 1367 – I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena.

Can. 1368 – Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.

Can. 1369 – Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.

## TITOLO II DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E L'ESERCIZIO DEGLI INCARICHI

Can. 1370 – § 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto *latae sententiae*, e, se chierico, anche nella sospensione *latae sententiae*.

§ 3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso o contro un altro fedele per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena.

Can. 1371 – § 1. Chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza, sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione dell'ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§ 2. Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§ 3. Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.

§ 4. Chi viola l'obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

§ 5. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo, sia punito con una giusta pena, non esclusa una censura.

§ 6. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Can. 1372 – Siano puniti a norma del can. 1336, §§ 2-4:

1° coloro che impediscono la libertà del ministero o l'esercizio della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano chi ha esercitato una potestà o un ministero ecclesiastico;

2° coloro che impediscono la libertà dell'elezione o terrorizzano l'elettore o l'eletto.

Can. 1373 – Chi pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica, oppure eccita alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.

Can. 1374 – Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l'interdetto.

Can. 1375 – § 1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.

§ 2. È equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.

Can. 1376 – § 1. Sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;

2° chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni

ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione.

§ 2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2;

2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Can. 1377 – § 1. Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4; così chi accetta i doni e le promesse sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non escluso con la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§ 2. Chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un'ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Can. 1378 – § 1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio o dell'incarico, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§ 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

### TITOLO III DELITTI CONTRO I SACRAMENTI

Can. 1379 – § 1. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, anche della sospensione:

1° chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico;

2° chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384, non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

§ 2. Nei casi di cui nel § 1, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.

§ 3. Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella



scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale.

§ 4. Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene secondo il can. 1336 §§ 2-4.

§ 5. Chi, oltre ai casi di cui nei §§ 1-4 e nel can. 1384, simula di amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.

Can. 1380 – Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la sospensione o con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

Can. 1381 – Il reo di vietata communicatio in sacris sia punito con una giusta pena.

Can. 1382 – § 1. Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di entrambe nella celebrazione eucaristica, o al di fuori di essa, sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Can. 1383 – Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altre pene secondo il can. 1336, §§ 2-4.

Can. 1384 – Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1385 – Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

Can. 1386 – § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.

§ 2. L'interprete e le altre persone di cui nel can. 983, § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.

§ 3. Fermo restando il disposto dei §§ 1 e 2, chiunque con qualsiasi mezzo

tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se è un chierico.

Can. 1387 – Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1388 – § 1. Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno. Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

§ 2. Chi accede ai sacri ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044, § 2, n. 1, è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

Can. 1389 – Chi, oltre i casi di cui ai cann. 1379 1388, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero, sia punito con giusta pena, non esclusa una censura.

#### TITOLO IV

##### DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO

Can. 1390 – § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l'altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

§ 3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

Can. 1391 – Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§ 2-4, a seconda della gravità del delitto:

1° chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di uno falso o alterato;

2° chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;

3° chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.

## TITOLO V DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI

Can. 1392 – Il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa, sia punito, proporzionalmente alla gravità del delitto, con la sospensione o anche con le pene stabilite dal can. 1336, §§ 2-4, e nei casi più gravi può essere dimesso dallo stato clericale.

Can. 1393 – § 1. Il chierico o il religioso che contro le disposizioni dei canoni eserciti l'attività affaristica o commerciale, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§ 2. Il chierico o il religioso che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Can. 1394 – § 1. Il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione *latae sententiae*, fermo restando il disposto dei can. 194, § 1, n. 3 e 694, § 1, n. 2; che se ammonito non si ravvede o continui a dare scandalo, deve essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 694 § 1, n. 2.

Can. 1395 – § 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

§ 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

Can. 1396 – Chi viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell'ufficio.

## TITOLO VI DELITTI CONTRO LA VITA, LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DELL'UOMO

Can. 1397 – § 1. Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4; l'omicidio poi contro le persone di cui nel can. 1370, è punito con le pene ivi e nel § 3 di questo canone stabilite.

§ 2. Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica *latae sententiae*.

§ 3. Se si tratta dei delitti di cui in questo canone, nei casi più gravi il chierico reo sia dimesso dallo stato clericale.

Can. 1398 – § 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

## TITOLO VII NORMA GENERALE

Can. 1399 – Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

## **Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Decreto generale che disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero**

Le associazioni internazionali di fedeli e l'esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie.

La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del *Codice di diritto canonico*), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici.

Il governo nelle associazioni, riconosciuto e tutelato come sopra, deve tuttavia esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica competente per il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività.

La coesistenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici nella Chiesa, (cfr. *Iuvenescit Ecclesia*, 10), esige, infatti, che il governo, all'interno delle aggregazioni di fedeli, sia esercitato coerentemente con la missione ecclesiale delle medesime, quale servizio ordinato alla realizzazione delle finalità loro proprie e alla tutela dei membri.

Occorre, pertanto, che l'esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella sua qualità strumentale ai fini che l'associazione persegue.

Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi.

Stanti le premesse enunciate e valutata l'utilità del ricambio generazionale negli organi direttivi, nonché l'opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo;

tenuta parimenti in considerazione la necessità di prevedere mandati di governo tali da consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell'associazione;

valutato, altresì, il ruolo del fondatore per l'opportuna configurazione, lo sviluppo e la stabilità della vita associativa, in forza del carisma che ne ha suscitato la nascita;

nell'intento di assicurare il retto funzionamento del governo di tutte le associazioni internazionali di fedeli;

consultati esperti in materia e altri Dicasteri della Curia Romana, per quanto di loro competenza;

visti l'articolo 18 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, l'articolo 126 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, i canoni 29, 30 e 305 del *Codice di diritto canonico*, nonché gli articoli 1, 5 e 7 § 1 dello *Statuto* del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell'esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità,

decreta,

con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue.

Art. 1. – I mandati nell'organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno.

Art. 2 § 1. – La stessa persona può ricoprire un incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

Art. 2 § 2. – Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.

Art. 2 § 3. – La disposizione di cui all'articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 2 § 4. – Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.

Art. 3. – Tutti i membri *pleno iure* abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 4 § 1. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo

a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4 § 2. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.

Art. 5. – I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 6. – Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all'applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

Art. 7. – Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all'articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 8. – Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all'approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.

Art. 9. – Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, entra in vigore trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.

*Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.*

Card. Kevin Farrell

*Prefetto*

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.

*Segretario*

## Nota esplicativa

1. Il Decreto generale *Le associazioni di fedeli* disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il Decreto è da leggersi nel contesto della missione affidata al Dicastero, come anche in riferimento al Magistero riguardante le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali.

2. Al Dicastero, nell'ambito della propria competenza, spetta il compito di accompagnare la vita e lo sviluppo delle aggregazioni di fedeli e dei movimenti laicali (cfr. *Statuto*, art. 7). Il suo operato è animato dal desiderio di promuovere la crescita delle realtà ecclesiali ad esso affidate, nonché di aiutare i Pastori a svolgere adeguatamente il loro ruolo di guida e di accompagnamento nei confronti delle medesime.

3. Sulla scia del Concilio Vaticano II, che riconosceva nell'apostolato laicale organizzato un'espressione della vocazione e responsabilità missionaria dei fedeli laici (cfr. *Apostolicam Actuositatem*, 1,18-19), San Giovanni Paolo II vedeva realizzata nelle aggregazioni di fedeli l'essenza della Chiesa stessa: «rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera salvifica nel mondo» (*Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali*, 27 maggio 1998). Con intuito profetico, rivolgendosi ai movimenti ecclesiali in occasione della Veglia di Pentecoste dell'anno 1998, lanciò loro una nuova sfida: «Oggi dinanzi a voi si apre una tappa nuova: quella della maturità ecclesiale. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano stati risolti. È, piuttosto, una sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi frutti "maturi" di comunione e di impegno» (*Discorso ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità alla Veglia di Pentecoste*, 30 maggio 1998).

4. Benedetto XVI approfondiva le implicazioni di questa nuova fase di maturità ecclesiale additando, quale via per comprendere adeguatamente le aggregazioni di fedeli alla luce del disegno di Dio e della missione della Chiesa, una più matura comunione di tutte le componenti ecclesiali, «perché tutti i carismi, nel rispetto della loro specificità, possano pienamente e liberamente contribuire all'edificazione dell'unico corpo di Cristo» (*Ai Vescovi partecipanti al Seminario di studio promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici*, 17 maggio 2008). Egli sollecitava, inoltre, i movimenti ecclesiali a sottomettersi con pronta obbedienza e adesione al discernimento dell'autorità ecclesiastica, indicando tale disponibilità quale garanzia stessa dell'autenticità dei carismi e della bontà evangelica del loro operato (cfr. *Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 maggio 2006).



5. Papa Francesco, in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell'ottica della conversione missionaria (cfr. *Evangelii Gaudium*, 29-30). Egli indica come prioritari il rispetto della libertà personale; il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione. «La vera comunione – precisa – non può esistere in un movimento o in una nuova comunità, se non si integra nella comunione più grande che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica» (*Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 novembre 2014).

In riferimento alla maturità ecclesiale, Papa Francesco esorta: «Non dimenticate che, per raggiungere questo traguardo, la conversione deve essere missionaria: la forza di superare tentazioni e insufficienze viene dalla gioia profonda dell'annuncio del Vangelo, che è alla base di tutti i vostri carismi» (*Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 22 novembre 2014). Questa è la chiave interpretativa che permette di cogliere il significato ecclesiale del presente Decreto, che mira, nello specifico, a far superare “tentazioni e insufficienze” riscontrate nel modo di esercitare il governo all'interno delle associazioni di fedeli.

6. Nel suo servizio di accompagnamento di oltre cento associazioni e altri enti internazionali sui quali esercita vigilanza diretta, il Dicastero ha avuto modo di osservare prassi di gestione delle responsabilità direttive assai diversificate. Questa esperienza ha sollecitato uno studio e un discernimento che avesse come oggetto la retta conduzione del governo all'interno delle suddette aggregazioni.

7. In seno alle associazioni di fedeli, l'autorità viene attribuita dalla libera volontà degli associati a norma degli statuti, e va esercitata come servizio per il buon governo dell'ente, in riferimento alle finalità specifiche nell'adempimento della missione ecclesiale. Infatti, i carismi che hanno suscitato la nascita di variegata realtà aggregative sono stati elargiti dallo Spirito Santo *ad utilitatem* di tutto il Popolo di Dio, non solo a beneficio di chi li riceve (cfr. *Iuvenescit Ecclesia*, 5-7). Di conseguenza, l'orizzonte ultimo sullo sfondo del quale concepire ogni dimensione della vita delle realtà aggregative rimane la Chiesa, non l'ambito ristretto dell'associazione internazionale o, ancor meno, di ciascun singolo gruppo locale. Dunque, anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale, e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica (cfr. cann. 305, 315, 323 *Codice di diritto canonico*; *Lumen gentium*, 12 b; *Iuvenescit Ecclesia*, 8).

8. Nell'ambito della vigilanza che gli compete, il Dicastero – a seguito di un attento studio del Magistero e del diritto della Chiesa, nonché di una prudente consultazione interdicasteriale – ha identificato alcuni criteri di ragionevolezza in merito a due aspetti necessari per un retto esercizio del governo: la regolamentazione dei mandati degli organi di governo a livello internazionale e la rappresentatività di questi ultimi. Il Decreto generale promulgato in data odierna – che gode dell'approvazione in forma specifica del Sommo Pontefice – disciplina tali mandati quanto a durata e a numero e, per le associazioni, la partecipazione dei membri nella costituzione degli organi centrali di governo.

9. Non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo, inoltre, crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario.

10. Parimenti, l'esperienza ha mostrato che il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive, apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione: è opportunità di crescita creativa e spinta per l'investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all'interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria.

11. Il Decreto abroga ogni norma ad esso contraria, in vigore negli statuti delle aggregazioni e degli enti interessati.

12. In merito alla rappresentatività, il Decreto prevede che i membri *pleno iure* di un'associazione partecipino, almeno indirettamente, al processo di elezione dell'organo centrale di governo a livello internazionale (Art. 3).

13. Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di governo, il Decreto limita a cinque anni la durata massima di ciascun mandato nell'organo centrale di governo a livello internazionale (Art. 1), ad un massimo di dieci anni consecutivi l'esercizio di qualsiasi incarico in tale organo (Art. 2 § 1) con possibilità di rielezione solo dopo la vacanza di un mandato (Art. 2 § 2), eccetto il caso di elezione a moderatore, incarico che potrà essere esercitato indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale (Art. 2 § 3); la funzione di moderatore può essere svolta per un massimo di dieci anni in assoluto, dopodiché non si può più accedere a tale incarico (Art. 2 § 4).

14. Consapevole del ruolo chiave svolto dai fondatori in diverse associazioni o enti internazionali, il Dicastero, al momento di approvarne gli statuti, ha spesso concesso stabilità agli incarichi di governo attribuiti ai fondatori stessi. In tal modo, si è cercato di concedere un tempo sufficiente per far sì

che il carisma da essi ricevuto trovi adeguata collocazione nella Chiesa e sia fedelmente recepito da parte dei membri. In forza di questo Decreto, il Dicastero si riserva di dispensare i fondatori dai limiti stabiliti (Art. 5), se lo riterrà opportuno per lo sviluppo e la stabilità dell'associazione o dell'ente, e se tale dispensa corrispondesse alla chiara volontà dell'organo centrale di governo.

15. Il Dicastero è fiducioso che tale Decreto venga recepito nel giusto spirito di filiale obbedienza e di comunione ecclesiale, di cui hanno dato prova in modo esemplare tante associazioni di fedeli e enti internazionali, e che ne venga colta appieno la motivazione pastorale, nata dal desiderio della Chiesa-madre di far progredire questi suoi figli verso la piena maturità ecclesiale auspicata. Il Dicastero rende grazie al Signore per il dono prezioso costituito da queste realtà internazionali, impegnate ad annunciare Cristo Risorto e a trasformare il mondo secondo il Vangelo.

## **Basilica Papale di San Pietro, Nota del Cardinale Arciprete circa l'ordinamento delle Celebrazioni Eucaristiche**

Avendo ricevuto dal Santo Padre il mandato di curare e animare la vita liturgica della Basilica di San Pietro, a partire dal comunicato della Segreteria di Stato del 12 marzo 2021 vorrei proporre alcune considerazioni che spero possano essere utili alla comprensione delle linee orientative tracciate e per scegliere come e quando vivere la celebrazione eucaristica nella prima fascia oraria del mattino.

Il comunicato della Segreteria di Stato ha dato alcune disposizioni in merito alle celebrazioni delle Sante Messe nella Basilica di San Pietro, con l'intento di assicurare che esse "si svolgano in un clima di raccoglimento e decoro liturgico". Le indicazioni fanno riferimento ad un preciso contesto, cioè all'organizzazione delle azioni liturgiche nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 9 del mattino.

In buona sostanza, sono ispirate da due principi:

- a. ordinare le celebrazioni sotto il profilo della scansione temporale e della loro qualità;
- b. accogliere e integrare particolari e legittimi desideri dei fedeli, nel limite del possibile.

Infatti, il contenuto degli enunciati proposti dalla Segreteria di Stato si può riassumere così:

- a. tra le 7 e le 9 i sacerdoti possono concelebbrare ad una delle Messe d'orario nei luoghi stabiliti; l'animazione liturgica preveda l'ausilio di ministranti;
- b. sono ammesse eccezioni riguardo ai luoghi della celebrazione – in occasione della memoria di un Santo i cui resti sono custoditi in Basilica – e alla contemporaneità di alcune celebrazioni per gruppi di pellegrini o nella forma straordinaria del Rito Romano.

Per praticità di lettura, articolo queste note seguendo i due punti summenzionati.

### **A. Le concelebrazioni dalle 7 alle 9**

Il modo di ordinare le celebrazioni del mattino previsto dal comunicato della Segreteria di Stato costituisce l'occasione per richiamare il senso e il valore della concelebrazione eucaristica che, come hanno ricordato i Padri nell'ultimo Concilio, si inserisce nel solco della Tradizione della Chiesa: "La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente" (SC57). Per questo il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia ha ampliato per i presbiteri la facoltà di concelebbrare e alcuni docu-

menti magisteriali hanno successivamente precisato le norme<sup>1</sup>. In tal senso, può essere utile rammentare alcuni casi in cui il Magistero raccomanda la concelebrazione, come ad esempio *alla Messa principale di una chiesa* o *alle Messe in occasione di incontri di sacerdoti, secolari o religiosi, qualunque sia il loro carattere* (cf. SC 57; *Ordinamento generale del Messale Romano* 199).

D'altra parte la natura stessa della celebrazione è chiaramente definita nella *Sacrosanctum Concilium*, laddove tratta delle *Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia*: “Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento dell'unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano [...]. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della Messa benché qualsiasi Messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale e per l'amministrazione dei sacramenti” (SC26-27).

Perciò, l'assemblea riunita per l'Eucaristia manifesta compiutamente il mistero della Chiesa, Corpo vivente del Cristo. Lo ricorda *Lumen gentium*<sup>2</sup> quando tratta del sacerdozio comune esercitato nei sacramenti, e lo rammenta chiaramente anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nel quale si afferma che è tutta la comunità, il Corpo di Cristo unito al suo Capo, che celebra (n. 1140). In tale prospettiva, si comprende come il massimo frutto dell'Eucaristia si attinga dalla partecipazione alla medesima azione, perché meglio esprime il mistero che si celebra<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cf. ad esempio: *Ordinamento generale del Messale Romano; Dichiarazione sulla Concelebrazione della Sacra Congregazione per il Culto Divino*, 7 agosto 1972; CIC 902.

<sup>2</sup> “[I fedeli] Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa; così tutti, sia con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa assemblea, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata” (LG 11).

<sup>3</sup> Nel suo contributo *Sacrificio, sacramento e sacerdozio nello sviluppo della Chiesa* (in *Annunciatori della Parola e servitori della vostra gioia*, LEV, 2013), così si esprime Joseph Ratzinger: “Il luogo vero dell'esistenza della Chiesa non è una qualche burocrazia, nemmeno l'attività di un gruppo che dichiara di essere la “base”, ma l'“assemblea”. Essa è Chiesa in atto [...]. Più esattamente: il contenuto dell'assemblea è l'accoglienza della parola di Dio, che culmina nel memoriale della morte di Gesù, in un memoriale che realizza la sua presenza e significa missione. Risulta da ciò che ogni assemblea è interamente Chiesa, poiché il corpo del Signore non può che essere ogni volta tutto e la parola di Dio a sua volta non può che essere tutta. Ne risulta però, allo stesso tempo, che la singola assemblea, la singola comunità, rimane Chiesa soltanto se essa è nel tutto, nell'unità con le altre” (p. 82).

Chiaramente, tutti coloro che compongono l'assemblea riunita per l'Eucaristia partecipano dell'unico sacrificio e sacerdozio di Cristo, ciascuno secondo il proprio stato e la sua condizione di vita: Vescovo, presbitero, diacono, battezzato, coniugato, religioso. Non vi è nella Messa concelebrata da più presbiteri alcuna diminuzione del valore e dei frutti del sacrificio eucaristico, quanto piuttosto una esaltazione piena degli stessi.

Un primo elemento per il discernimento, nel nostro contesto, è dunque questo: quando è possibile, per i presbiteri è più che opportuno concelebrare, stante anche il fatto che è prevista una regolare alternanza della presidenza per le concelebrazioni che ordinariamente avvengono nella Basilica di San Pietro. Lo stesso vale anche per singoli fedeli e gruppi, invitati a partecipare alla stessa Messa affinché sia espressione di fraternità e non di particolarismi che non riflettono il senso della comunione ecclesiale manifestata dalla celebrazione eucaristica<sup>4</sup>.

### **B. Le eccezioni**

Il Magistero insegna che alle situazioni in cui è raccomandata la concelebrazione fanno eccezione i casi in cui il beneficio dei fedeli non richieda e non consigli diversamente<sup>5</sup>.

In tal senso, non deve essere sottovalutata l'importanza della comprensione della lingua nella liturgia in ordine alla carità (cf. *1Cor* 14) e il valore pastorale che può rivestire la celebrazione eucaristica per un gruppo di pellegrini, conformemente ai Riti esistenti nella Chiesa cattolica.

A queste considerazioni si aggiungono alcuni elementi della realtà caratterizzante la Basilica che devono essere tenuti in debito conto:

- le dimensioni della Basilica di San Pietro e la sua architettura consentono di andare incontro a diverse esigenze di quanti desiderino celebrare l'Eucaristia in gruppo senza sovrapporsi alla concelebrazione in corso nei principali luoghi liturgici;

- la Basilica di san Pietro si caratterizza per il ministero petrino di unità, misericordia e ortodossia della fede ed accoglie pellegrini provenienti da ogni parte del mondo;

- nella fascia oraria tra le 7 e le 9 del mattino la frequentazione della Basilica è numericamente contenuta;

- per le celebrazioni con il *Missale Romanum* del 1962 deve essere fatto tutto il possibile per esaudire il desiderio di fedeli e sacerdoti come previsto dal Motu Proprio *Summorum Pontificum*.

---

<sup>4</sup> Sulla bontà della concelebrazione dell'Eucaristia è illuminante quanto è indicato, per i Santuari, al n. 268 del *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Città del Vaticano 2002.

<sup>5</sup> Cf. *SC* 57; *Ordinamento generale del Messale Romano* 199; *CIC* 902.

Inoltre, senza nulla togliere alla legittimità della celebrazione della Messa di singoli sacerdoti anche quando non possono partecipare i fedeli<sup>6</sup>, occorre riconoscere il carattere dirimente della norma che vieta di celebrare “in modo individuale [...] nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione”<sup>7</sup>.

Perciò, ho già dato disposizioni affinché siano accolte possibilmente le richieste di celebrare nella fascia oraria dalle 7 alle 9 da parte di gruppi con esigenze particolari e legittime. Anche le richieste di celebrare in modo individuale di volta in volta potranno essere oggetto di discernimento, fatto salvo il principio che tutto possa svolgersi in un clima di raccoglimento e decoro e vigilando affinché quanto ha il carattere dell'eccezionalità non divenga ordinario, stravolgendo gli intenti e il senso del Magistero.

In tal modo, sono fiducioso che il cammino avviato possa favorire per ogni sacerdote e ogni fedele la possibilità di vivere le celebrazioni in San Pietro in modo sempre più ordinato al bene, al bello e al vero.

Città del Vaticano, 22 giugno 2021.

Mauro Card. Gambetti

Arciprete della Basilica Papale di San Pietro

---

<sup>6</sup> Quando non vi è la possibilità della partecipazione dei fedeli, per i sacerdoti è caldeggiata comunque la celebrazione quotidiana della Messa. Lo insegna il Concilio nel decreto *Presbyterorum ordinis*: “Nel mistero del sacrificio eucaristico, in cui i sacerdoti svolgono la loro funzione principale, viene esercitata ininterrottamente l'opera della nostra redenzione e quindi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale è sempre un atto di Cristo e della sua Chiesa, anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli” (n. 13).

<sup>7</sup> *CIC* 902.

## **Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento**

### **Beneventana. *Nullitatis Matrimonii*, sent. 28 aprile 2021 – Coram Russo**

**Nullità del matrimonio – Matrimonio ortodossi – Competenza Tribunale ecclesiastico cattolico – Esclusione dell'indissolubilità**

Ha trovato accoglimento presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento la richiesta di nullità del matrimonio contratto tra due fedeli ortodossi con rito sacro. Il libello era stato presentato innanzi al Tribunale beneventano dalla parte attrice considerato che era necessario, nel caso, provare lo stato libero della stessa parte, intenzionata a celebrare matrimonio canonico con un fedele cattolico. L'art. 3 §2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* stabilisce, infatti, che: «Il giudice ecclesiastico, però, può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti, salvo l'art. 114». La competenza del Tribunale beneventano era stata individuata anche in applicazione del nuovo regime in tema di foro competente ex can. 1672 CIC. La sentenza presenta profili di interesse in diritto e in fatto, considerato che la nullità è stata dichiarata per esclusione dell'indissolubilità da parte della stessa attrice, applicando, secondo quanto stabiliscono gli artt. 4 e 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, il diritto matrimoniale ortodosso.

Fonte: inedita



## **Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo Sentenza – 24 luglio 2018 – c. Bucciero Ponente<sup>1</sup>**

**Matrimonio – Processo di nullità matrimoniale – Impedimento di vincolo – Promotore di giustizia**

*L'uomo aveva celebrato tre matrimoni coram Ecclesia. Essendo stato dichiarato nullo il primo di essi in via esecutiva dopo la nuova proposizione della causa, si presume valido fino a prova contraria il secondo; pertanto, su impugnazione del Promotore di giustizia, viene dichiarato nullo per impedimento di vincolo il terzo matrimonio dell'uomo.*

(Omissis)

1. – *Facti species.* – Il 24 luglio 2015 Giovanni Rossi, originario di Sassari, ha celebrato matrimonio canonico con Iva Biancovic, originaria di Zagabria, nella chiesa parrocchiale di Saint Anne in Victoria (isole Seychelles), dopo aver contratto nella mattinata matrimonio civile nello stesso comune. Giovanni, odierno convenuto, aveva celebrato matrimonio solo canonico con Alessandra Di Nero il 12 settembre del 1992 nella parrocchia Stella Maris in Olbia. Tale unione era stata trascritta nei registri del comune di Olbia esattamente due anni dopo, ed è cessata nel 1997; ha poi fatto seguito la separazione civile nel 2003. Sempre nel 1997, l'uomo ha conosciuto la signora Verde Stefania, con la quale ha instaurato fin da subito una convivenza; da questa unione sono nate due figlie, nel 1998 e nel 2001.

Nel 1998 Giovanni, per poter sposare in Chiesa la compagna, ha introdotto dinanzi al Nostro Tribunale Ecclesiastico la causa di nullità matrimoniale del suo primo matrimonio per avere egli escluso l'indissolubilità del vincolo, causa conclusasi, in primo grado, con sentenza affermativa in data 8 maggio 2002. Rimessa la causa al grado ordinario, il tribunale di appello del Vicariato di Roma, ha confermato il giudizio di primo grado con sentenza esecutiva del 18 dicembre 2007. L'esecutività della sentenza veniva decretata dal Tribunale delle Segnature Apostolica il 4 maggio 2009, per poi essere revocata inutilmente il seguente 30 maggio dello stesso anno; infatti Giovanni, pur non avendo ancora ottenuto il divorzio dalla Di Nero, celebrava con Stefania matrimonio solo canonico il 30 maggio 2009 nel santuario di Montemelino nel territorio della diocesi di Perugia. La Curia di Vicenza in data 27 aprile

---

<sup>1</sup> Nella sentenza, pubblicata con l'autorizzazione del Vicario giudiziale e Ponente in causa, tutti i dati personali e di luogo sono stati modificati.

2009 aveva in precedenza rilasciato il nulla osta alla pratica matrimoniale, revocando il divieto a nuove nozze apposto alla sentenza di secondo grado e rilasciando la licenza per matrimonio solo canonico.

Il 19 febbraio 2010 il Tribunale della Rota romana ha concesso alla Di Nero la *nova causa propositio*, chiesta il 21 marzo del 2008. Il turno rotale, in data 12 marzo 2012, con sentenza negativa di terzo grado ribaltava la decisione del Tribunale di appello del Vicariato di Roma. L'attore ha deciso comunque di proseguire la causa nel suo quarto grado. Nelle more del giudizio l'unione fra Giovanni e la Verde, i quali nel frattempo si erano trasferiti a vivere nel Qatar, è entrata in crisi e si è interrotta di fatto nel 2013 con il rientro della donna e delle figlie in Italia. Nel frattempo il Tribunale della Rota romana con sentenza di quarto grado il 13 dicembre 2013 ha dichiarato definitivamente la nullità del matrimonio Rossi-Di Nero, ed il tribunale civile di Napoli in data 26 giugno 2014 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio.

È sempre del 2013 la conoscenza tra le odierne parti convenute le quali hanno deciso di sposarsi nel 2015. La pratica matrimoniale è stata curata dal parroco di San Paolo in Ottana, il quale pur essendo stato messo al corrente dal Rossi, nel processicolo, del matrimonio con la signora Verde, non ha indagato in merito; sembrerebbe che si sia fidato della dichiarazione del signor Rossi il quale gli avrebbe detto che quel matrimonio era nullo; il parroco non si è insospettito neppure del fatto che nel certificato di battesimo esibito dall'uomo non fosse riportata alcuna annotazione marginale. È stato comunque ottenuto il nulla osta dalla Curia della diocesi di Ottana in data 5 giugno 2015 e contestualmente accordata la licenza per matrimonio solo canonico.

2. – Stefania Verde, venuta a sapere delle nozze avvenute tra il Rossi e la Biancovic, ritenendo che tali nozze non potevano canonicamente essere autorizzate, ha interpellato attraverso mail del 18 settembre 2015 la segreteria del Vescovo di Ottana chiedendo ragione dell'autorizzazione di un tale matrimonio. Non avendo avuto alcuna risposta da parte della Curia di Ottana, la signora Verde ha scritto al Tribunale della Segnatura Apostolica; a sua volta il Segretario del Supremo Tribunale apostolico con lettera del 16 febbraio 2017 ha sollecitato una risposta sulla questione da parte del Vescovo di Ottana. Svolta la debita indagine, il Vescovo in data 18 settembre 2017 ha incaricato un Promotore di giustizia del nostro Tribunale perché potesse verificare l'eventuale nullità del matrimonio Rossi-Biancovic. Il giorno seguente il Promotore di giustizia ha presentato il libello al Nostro Tribunale, competente a ragione del luogo della residenza di uno dei convenuti, chiedendo la dichiarazione di nullità del matrimonio Rossi-Biancovic per essere l'uomo legato da un precedente vincolo matrimoniale; il 20 settembre 2017 il Vicario giudiziale ha ammesso il libello.

Il 22 novembre 2017 il Vicario giudiziale ha concordato il dubbio con la seguente formula: «*Se consti dimostrata la nullità del matrimonio in questione per impedimento di vincolo, ex can. 1085 CIC*»; contestualmente ha stabilito il procedimento ordinario e costituito il collegio giudicante. L'istruttoria, iniziata nel gennaio 2018 ha visto l'escussione di una sola delle parti convenute: il Rossi è stato infatti dichiarato assente dal giudizio con decreto del 12 febbraio 2018 avendo disertato le due citazioni di rito. Il 20 marzo si è proceduto alla pubblicazione degli atti determinando la *conclusio in causa* al trascorrere dei 15 giorni dalla notifica del decreto. Alla donna convenuta è stata data la possibilità di leggere gli atti presso il tribunale della sua residenza. Pur di garantirle l'esercizio del diritto alla difesa, si è atteso fino al mese di luglio perché la convenuta potesse visionare gli atti, proroga concessa da detto tribunale tanto impropriamente quanto inutilmente, in quanto la convenuta si è rifiutata di leggere gli atti non essendo in lingua croata; nella sua dichiarazione del 6 luglio resa al tribunale ecclesiastico di Zagabria scrive di proprio pugno «Non ho letto gli atti e non li voglio [leggere]». Ha così di fatto rinunciato al diritto di leggere gli atti; inoltre continua: «vi chiedo cortesemente di non inviarmi più alcuna documentazione riguardante la nullità di matrimonio [...] vi chiedo di comunicare la vostra decisione a mio marito».

Le *Animadversiones* del Difensore del vincolo erano state depositate in data 11 aprile 2018 ed il 24 dello stesso mese era pervenuto il *Votum pro rei veritate* del Promotore di Giustizia. Il *Summarium* è stato quindi consegnato ai giudici del Collegio, il quale, per rispondere al dubbio concordato, è giunto alla seguente decisione.

3. – *In iure*. – Il can. 1057 definisce il consenso come «l'atto che costituisce il matrimonio»; allo stesso tempo esige che il consenso sia manifestato legittimamente, tra due persone giuridicamente abili. Le norme che inabilitano la persona a manifestare un valido consenso prendono il nome di impedimenti. Il can. 1073 infatti stabilisce la natura inabilitante delle norme a riguardo degli impedimenti dirimenti che rendono «la persona inabile a contrarre matrimonio». Per questo, nel momento in cui sussista un impedimento dirimente, a meno che non sia stato validamente dispensato, l'eventuale celebrazione e la relativa espressione del consenso sono inefficaci a costituire il vincolo matrimoniale.

4. – Il can. 1085 stabilisce espressamente: «§ 1 Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. § 2 Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del

precedente». L'impedimento che deriva da un vincolo precedente è di diritto naturale confermato dal diritto divino positivo, come afferma Stefano Sipos: «Impedimentum hoc ad unitatem et indissolubilitatem servandam statutum est et excludit polygamiam et polyandriam simultaneam. Matrimonium iam iure naturali unum et indissolubile, a Deo etiam lege positiva tale fuisse ordinatum et dein a Christo Domino pro omnibus ad pristinam puritatem reductum esse» (*Enchiridion Iuris Canonici*, Herder, Romae, 1954, p. 470). Per questo motivo in presenza di tale impedimento non è possibile né una dispensa né tanto meno una *sanatio in radice*.

5. – L'effetto dell'impedimento di vincolo è ben descritto dal Wernz-Vidal: «Effectus impedimenti ligaminis obiective existentis vere primarius ipsoque iure divino inductus eo consistit, ut omne matrimonium denuo contractum dirimat» (*Ius Canonicum*, Romae, 1938, tom. V., n. 256).

6. – Le condizioni perché un matrimonio possa essere dichiarato nullo per impedimento da vincolo precedente sono individuate dal Sipos (cfr. *Enchiridion Iuris Canonici*, pp. 470-471) nel seguente modo:

a) Che il primo matrimonio, sacramento – tra due battezzati – o semplicemente naturale – in tutti gli altri casi – sia effettivamente, oggettivamente valido; nessuna rilevanza ha invece la sua consumazione o inconsumazione né il giudizio delle parti sulla sua eventuale nullità. Un matrimonio naturale o anche solamente rato non potrà mai essere sciolto a causa di successive nozze, *coram Ecclesia*, tra due battezzati anche nel caso seguissero gli atti di per sé idonei alla procreazione. Né può avere cogenza l'eventuale più o meno lunga durata della convivenza scaturita dalla seconda celebrazione. Neppure ha rilevanza l'eventuale buona o cattiva fede delle parti: se qualcuno in buona fede contrae seconde nozze essendo vivente il precedente coniuge agisce invalidamente; al contrario celebra validamente le seconde nozze se il coniuge pur ritenendo valido un precedente matrimonio che di fatto non lo è, celebra un secondo matrimonio.

b) È necessario che il precedente matrimonio sussista al momento delle seconde nozze, ovvero che non sia stato sciolto o per dispensa pontificia, in caso di matrimonio rato e non consumato, o per morte del precedente coniuge. Così anche J.F. Castaño: «L'impedimento di vincolo cessa a) per morte di uno dei coniugi; b) per dispensa pontificia a norma del can. 1142 [matrimonio rato e non consumato], oppure quando interviene il *privilegium fidei* dei cann 1143-1149» (*Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992<sup>2</sup>, p. 247).

7. – Nel caso sottoposto all'esame del presente Collegio, va ricordato che nessuna dichiarazione di nullità di qualsiasi tribunale ecclesiastico, che pur dà il

diritto a celebrare nuove nozze, ha il potere di sciogliere un vincolo matrimoniale, essendo ben noto che i pronunciamenti dei tribunali in materia matrimoniale sono di natura semplicemente dichiarativa e mai costitutiva, come del resto afferma la dottrina canonistica. Z. Grocholewski scrive in un suo articolo: «Dal momento che il matrimonio, per legge divina, è indissolubile, un qualsiasi concreto matrimonio [...] nella sua realtà sostanziale, cioè oggettiva, è valido o nullo indipendentemente dalla decisione del giudice ecclesiastico. Perciò se il giudice sbaglia dichiarando nullo un matrimonio valido nella sua realtà esistenziale, [...] dichiara [...] nullo ciò che per volontà di Dio non è nullo» (*Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in Aa.Vv., *Teologia e Diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, p. 203).

8. – *In facto*. – Dalla lettura degli atti il Collegio ritiene che emerga in modo assolutamente certo la nullità del matrimonio in oggetto. Se il Vicario giudiziale ha ritenuto di procedere con il processo ordinario e non con quello documentale, cosa possibile per il materiale in possesso del tribunale, è solo per consentire un più ampio diritto di difesa alle parti convenute, fatto che purtroppo non è stato colto pienamente: una delle due parti convenute si è rifiutata di comparire in giudizio e l'altra non ha ritenuto utile costituirsi in giudizio con proprio avvocato di fiducia.

Ci si duole dell'atteggiamento della convenuta nel momento della lettura degli atti: ha ritenuto di poterli leggere nel momento che più gli confaceva, disdegnando il primo termine stabilito dal giudice, ovvero il 20 aprile 2018 e mai contestato. Il tribunale ecclesiastico di Zagabria impropriamente ha consentito una dilazione del termine fino al mese di luglio accogliendo una richiesta informale della donna di leggere gli atti al momento di un suo rientro in Zagabria. Tale atteggiamento ha avuto il suo epilogo nella dichiarazione del 6 luglio 2018, – era stata invece concordata formalmente la data del 10 dello stesso mese (cfr. citazione alla convenuta del Tribunale ecclesiastico di Zagabria per la lettura degli atti) – con la quale si è rifiutata di leggere gli atti perché non in croato. Ci si chiede: non sapeva che il processo si svolgeva in Italia? Se non conosceva l'italiano perché non si è costituita con un avvocato? Perché non ha fatto richiesta di un patrono *ex officio*? Perché non ha deciso con il Rossi che fosse questi a presentarsi in giudizio?

Il collegio ritiene quindi pretestuoso il rifiuto di leggere gli atti e comunque da interpretarsi come rinuncia a tale diritto: del resto espressamente la donna scrive nella sua dichiarazione del 6 luglio 2018: «Vi chiedo cortesemente di non inviarmi più alcuna documentazione riguardante la nullità di matrimonio [...] vi chiedo di comunicare la vostra decisione ai seguenti indirizzi di mio marito».

9. – Il primo matrimonio del convenuto, Rossi-Di Nero, celebrato in data 12

settembre del 1992 nella parrocchia Stella Maris in Olbia è stato definitivamente dichiarato nullo per avere l'uomo escluso l'indissolubilità del vincolo con sentenza di quarto grado del Tribunale della Rota romana del 13 dicembre 2013. Il matrimonio Rossi-Verde celebrato in data 30 maggio 2009 nel santuario di Montemelino, a seguito della dichiarazione di nullità emessa dal Tribunale di appello del Vicariato di Roma, risulta e deve essere ritenuto, fino a prova contraria, valido. Infatti nessun valore ha la terza sentenza emessa dal tribunale della Rota romana in data 12 marzo 2012 quando dichiara non dimostrata la nullità del matrimonio Rossi-Di Nero, in quanto tale sentenza è stata definitivamente cassata dalla sentenza successiva di quarto grado. Vero è che tra il 12 marzo 2012 ed il 13 dicembre 2013, il periodo intercorso tra la sentenza di terzo grado e l'ultima, era possibile pensare che il secondo matrimonio, Rossi-Verde, potesse essere nullo a causa della dichiarata validità del primo matrimonio: la sentenza di quarto grado ha definitivamente sciolto ogni dubbio.

Conseguentemente il terzo matrimonio del convenuto, Rossi-Biancovic celebrato nella chiesa parrocchiale di Saint Anne in Victoria nelle isole Seychelles il 24 luglio 2015 è invalido per impedimento di vincolo. Come si è visto nella parte *in iure*, a nulla può servire la buona fede dei nubendi di aver celebrato un matrimonio valido sulla base di un giudizio, errato, circa la nullità del secondo matrimonio con la Verde, e/o sulla base dell'autorizzazione data dalla Curia turritana. Nel processicolo il convenuto ha affermato che il proprio matrimonio celebrato nel 2009 non era valido, secondo quanto trascritto dal parroco in modo eccessivamente ed inopportuno sintetico: «2009 matr. relig. non valido»; sembrerebbe quindi documentata la buona fede del Rossi al momento del consenso matrimoniale. La Biancovic da parte sua, in una mail del 19 marzo 2018 inviata al tribunale, esterna tutta la sua buona fede quando scrive: «A part of that me, my husband Giovanni and our son, are living our marriage happily and with God blessings. We had all papers valid and clear and Ottana and Zagreb Bishops clearance to celebrate the holy wedding in Catholic Church. We didn't make any false declarations to get permission that was obtained only due to regular background check. So we don't find any valid reason why this marriage has to be cancelled». Pertanto fino a quando il secondo matrimonio, Rossi-Verde, sarà giuridicamente ritenuto valido, la terza celebrazione nuziale, Rossi-Biancovic, deve essere giuridicamente ritenuta inefficace a costituire il vincolo matrimoniale.

10. – Più complesso invece appare comprendere come sia potuto accadere che il convenuto abbia potuto attentare al matrimonio con la Biancovic, stante il nulla osta della Curia di Ottana. Come si è visto, la stessa donna convenuta, in buona fede, ritiene che il proprio matrimonio sia valido in virtù del fatto

che la Curia di Ottana lo ha autorizzato. Per rispondere alle sue obiezioni, il collegio ha ritenuto di dover dare qualche spiegazione in merito.

11. – Le norme canoniche prevedono che il parroco attraverso la pratica matrimoniale debba conseguire la certezza circa lo stato libero dei nubendi sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista civile. Inoltre la pratica matrimoniale deve essere controllata dalla cancelleria della diocesi affinché verifichi che l'operato del parroco sia corretto. Il parroco quindi deve raccogliere una serie di documenti sulla base dei quali conseguire la certezza morale sullo stato libero dei nubendi e così poter procedere con il matrimonio: il processicolo matrimoniale, i certificati di battesimo delle parti, le pubblicazioni nelle rispettive parrocchie di residenza, ed in alcuni casi la prova testimoniale di stato libero. Poiché le norme della Conferenza Episcopale Italiana impongono per i cattolici il matrimonio concordatario, al parroco deve risultare anche lo stato libero civile per poter richiedere la trascrizione e far conseguire anche gli effetti civili.

Il processicolo di cui si ha copia agli atti è di un pressapochismo e di una sinteticità disarmante: una serie di “sì” e “no” e sillabe buttate qua e là di difficile comprensione che poco fa emergere del colloquio che c'è stato tra il parroco ed i nubendi. Alla domanda n. 2: «Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi? Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?», che riguarda proprio la libertà di stato, è stata trascritta la seguente risposta del convenuto: «Religioso 1992 Civ. 1994 Di Nero Aless. 1997 Separ. senza figli. 2009 Mat. relig. non valido. 1997 inizio causa di nullità 2012 nullità». Non è possibile oggi far emergere chi ha omesso i dati mancanti: non li ha detti il convenuto o non li ha trascritti il parroco? Per quale motivo il parroco si è accontentato della dichiarazione del convenuto che il matrimonio religioso del 2009 con la Verde non era valido? Perché non si fa riferimento ai due figli avuti dalla donna? Nella pratica matrimoniale infatti non è presente nulla per asserire ciò; presumibilmente niente è stato chiesto!

Ancora più incredibile è che il parroco abbia accettato un certificato di battesimo redatto in modo erroneo (e senza usare il modello CEI “per uso matrimonio”) dal cappellano dell'ospedale – dove il convenuto è stato battezzato – nel quale non sono riportate le note marginali circa i due matrimoni precedenti e la dichiarazione di nullità ottenuta in un primo momento nel 2009 e definitivamente nel 2013. Se è vero che l'ultima trascrizione è stata effettuata dopo aver avuto notizia del matrimonio oggetto del presente giudizio, il fatto stesso della mancanza di tali note marginali poteva e doveva insospettire il parroco, visto che dal processicolo emergevano la presenza di due matrimoni e di una dichiarazione di nullità.

Nell'atto di battesimo, al momento della raccolta della documentazione agli atti, risulta solo il matrimonio con la Di Nero, la dichiarazione di nullità di quel matrimonio ed il divieto a contrarre nuove nozze. Emerge dunque l'omissione della trascrizione del matrimonio con la signora Verde e della nullità definitiva dichiarata dalla Rota. Già sulla base di quei dati, pur non completi, il parroco avrebbe dovuto chiedere lumi in Curia al fine di verificare con più attenzione la pratica matrimoniale, cosa che non è stata fatta. Se almeno fossero state trascritte nel certificato di battesimo le note marginali presenti nell'atto di battesimo, la necessità di dover revocare un divieto apposto dai giudici da parte dell'Ordinario avrebbe potuto fare emergere l'impedimento esistente.

Per quanto riguarda le pubblicazioni ecclesiastiche stupisce che non sia stata compilata la parte della sposa, fatto che congiunto alla mancanza della firma da parte del parroco può far pensare che non siano state mai affisse! Nessuna notizia si ha delle pubblicazioni per la parte della donna residente in Croazia: non sono state chieste alla parrocchia di Zagabria né sono state dispensate. È stata effettuata la prova testimoniale di stato libero per il convenuto: sono stati interrogati i genitori dell'uomo; per entrambi è stata trascritta la stessa risposta: «Il civ. con divorzio. Il religioso con nullità» e alla domanda se potevano affermare con sicurezza che il fidanzato era libero da qualsiasi vincolo matrimoniale la risposta trascritta è un laconico «Sì». Perché i genitori non hanno riferito del secondo matrimonio e dei loro due nipoti? Oppure il parroco non ha trascritto compiutamente le risposte date dai testi?

Tutte queste omissioni da parte del parroco nella pratica matrimoniale potevano e dovevano essere comunque rilevate dalla Curia diocesana; sarebbe stato relativamente facile scoprire che il matrimonio non poteva essere autorizzato in quanto sussisteva l'impedimento di un vincolo precedente. In conclusione, la superficialità e la poca attenzione da parte del parroco che ha curato la pratica matrimoniale unita alla mancanza di un adeguato controllo da parte della Curia di Ottana hanno reso possibili delle nozze che non potevano essere né autorizzate, né, conseguentemente, celebrate.

12. – Tutto considerato attentamente sia in diritto sia in fatto, noi sottoscritti Giudici chiamati a definire nel primo grado di giurisdizione la presente causa, dopo aver invocato il nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto si deve rispondere, come in effetti rispondiamo: *Affermativamente, ovvero risulta la nullità del matrimonio per impedimento di vincolo, ex can. 1085 CIC.*

Preside Ponente	Sac. Mauro Bucciero
Giudice	Sac. Emanuele Meconcelli
Giudice	Sac. Riccardo Pinna



## **Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche in materia di giustizia**

Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale, con le conseguenti ripercussioni sull'attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati.

Per tali ragioni, proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi, dispongo le seguenti

### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

#### **Articolo 1**

##### *(Modifiche al codice penale)*

1. Nel codice penale dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – Al condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l'esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata.

All'inizio dell'esecuzione il condannato elabora, d'intesa con il giudice dell'esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l'indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.».

#### **Articolo 2**

##### *(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Nel codice di procedura penale l'art. 376 è sostituito dal seguente:

«Art. 376. – L'imputato in istato di arresto assiste all'udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga.

Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, senza che concorra alcuna delle circostanze previste nell'articolo 379-bis, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l'imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore.».

2. Nel codice di procedura penale dopo l'articolo 379 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Art. 379-bis. – Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenti all'udienza, e sia dimostrato che si trova nell'impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell'impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d'ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all'imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l'azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e non ostante che siavi stata costituzione di parte civile. L'istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso previsto nell'art. 64. Se il dibattimento sia tenuto successivamente, la parte civile può valersi della facoltà disposta nell'articolo 10.

Art. 379-ter. – Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente e di quello previsto nel capoverso dell'art. 376, se l'imputato non si presenti all'udienza, il presidente, o il giudice unico, ordina al cancelliere di dare lettura dell'atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell'atto di notificazione del decreto di citazione.

Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la nullità.

Art. 379-quater. – Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, è trattato con le forme ordinarie.».

3. Nel codice di procedura penale sono abrogati gli articoli 282, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498 e 499.

### Articolo 3

*(Modifiche ed integrazioni alla legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano)*

1. Nella legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, all'articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5:

«5. Al momento della cessazione i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini.».

2. Nella legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge.».

3. Nella legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell'ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.».

4. Nella legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«1. Nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell'ufficio del promotore di giustizia, designato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.».

5. Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per effetto delle disposizioni che precedono, i magistrati già nominati ai sensi dei pre-  
vigenti articoli 15 e 20 della legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sono integrati nell'organico dell'ufficio del promotore di giustizia.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione sul bollettino della Sala Stampa ed entri in vigore il 16 febbraio 2021.

Dal Vaticano, 8 febbraio 2021, ottavo di Pontificato.

FRANCESCO

# **Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco circa il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati**

Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale.

a) Considerato il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione economica della Santa Sede;

b) considerato l'aggravamento di tale situazione a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid – 19, che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

c) considerato che i costi per il personale costituiscono una rilevante voce di spesa nel bilancio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

d) ritenuto, pur in presenza di adeguata patrimonializzazione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, di dover assicurare la sostenibilità e l'equilibrio tra entrate e uscite nella gestione economica e finanziaria corrente;

e) ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività;

f) con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro;

g) acquisito il competente parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, stabilisco quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Retribuzioni dei Cardinali**

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, corrisposta dalla Santa Sede ai Cardinali è ridotta del dieci per cento (10%) rispetto all'ultima retribuzione corrisposta.

## **Articolo 2**

### **Retribuzioni degli altri Superiori**

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, al netto e con esclusione dei compensi aggiuntivi concordati nel relativo contratto, corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai soggetti inquadrati nei livelli retributivi C e C1, sono ridotte dell'otto per cento (8%) rispetto all'ultima retribuzione corrisposta.

## **Articolo 3**

### **Retribuzioni di ecclesiastici e religiosi**

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021, la retribuzione corrisposta dalla Santa

Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, inquadrati nei livelli retributivi C2 e C3 e nei dieci livelli funzionali non dirigenziali, sono ridotte del 3 per cento (3%) rispetto all'ultima retribuzione corrisposta.

#### Articolo 4

§1 La riduzione di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applica qualora l'interessato documenti che gli sia impossibile far fronte a spese fisse connesse allo stato di salute proprio o di parenti entro il secondo grado. I presupposti per l'applicazione del presente articolo sono valutati annualmente. La relativa documentazione è presentata:

- a) alla Segreteria per l'Economia per i dipendenti che dipendono amministrativamente da essa;
- b) al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per i propri dipendenti;
- c) all'Ente di appartenenza per i dipendenti della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e degli Enti di cui all'art. 6.

#### Articolo 5

##### Scatti biennali di anzianità

§1 Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2023 è sospesa la maturazione degli scatti biennali di anzianità per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 e per il personale con contratto di livello funzionale dal 4 al 10, entrambi inclusi, della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Enti le cui retribuzioni siano corrisposte dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

#### Articolo 6

##### Altri Enti

§1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al Vicariato di Roma, ai Capitoli delle Basiliche Papali Vaticana, Lateranense e Liberiana, alla Fabbrica di San Pietro e alla Basilica di San Paolo fuori le mura.

#### Articolo 7

§1 La Segreteria per l'Economia, d'intesa con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sentiti il Fondo Pensioni, il Fondo di Assistenza Sanitaria e altri enti interessati, adotta provvedimenti di attuazione del presente Decreto.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che il presente Decreto sia pubblicato su "*L'Osservatore Romano*" del 24 marzo 2021 e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 marzo 2021, nono del Pontificato.

FRANCISCUS

## Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano

Secondo la Costituzione conciliare *Lumen Gentium*, nella Chiesa tutti sono chiamati alla santità e hanno ugualmente la bella sorte della fede per la giustizia di Dio; infatti, “vige tra tutti una vera eguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo” (n. 32). Anche nella costituzione *Gaudium et Spes* si afferma che “tutti gli uomini hanno la stessa natura e la medesima origine; tutti, da Cristo redenti, godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino; è necessario perciò riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti” (n. 29). Principio pienamente recepito nel codice di diritto canonico del 1983, che al canone 208 stabilisce: “fra tutti i fedeli [...] sussiste una vera eguaglianza nella dignità e nell’agire [...]”.

La consapevolezza di tali valori e principi, progressivamente maturata nella comunità ecclesiale, sollecita oggi un sempre più adeguato conformarsi ad essi anche dell’ordinamento vaticano.

In tal senso, nel recente discorso di apertura dell’Anno giudiziario ho inteso richiamare la “prioritaria esigenza, che – anche mediante opportune modifiche normative – nel sistema processuale vigente emerga la eguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nella *aedificatio Ecclesiae*; il che richiede non solo solidità di fede e di comportamenti, ma anche esemplarità di contegno ed azioni”.

Muovendo da queste considerazioni, e fermo quanto disposto dal diritto universale per alcune specifiche fattispecie espressamente indicate, si avverte oggi l’esigenza di procedere ad alcune ulteriori modifiche dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, anche al fine di assicurare a tutti un giudizio articolato in più gradi ed in linea con le dinamiche seguite dalle più avanzate esperienze giuridiche a livello internazionale.

Tanto premesso, con la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, dispongo che:

1. Nella Legge sull’ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, n. CC-CLI, all’art. 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice.»;

*Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche  
in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano*

2. Nella Legge sull'ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, n. CCCLI l'art. 24 è abrogato.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano* ed entri in vigore il giorno successivo.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, 30 aprile dell'anno 2021, nono di Pontificato.

FRANCISCUS

# **Ordinanza n. CDXXIV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con la quale si recepiscono le disposizioni contenute nel *Motu Proprio* sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica del 26 aprile 2021**

## **IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008 n. LXXI;

vista la Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, recante le disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica del 26 aprile 2021;

considerato che in osservanza del § 3 del suindicato *Motu Proprio* del 26 aprile 2021, il Governatorato deve «provvedere a modificare la propria normativa sul personale in maniera conforme a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Motu Proprio»;

ha emanato la seguente

### **ORDINANZA**

Art. 1. All'articolo 10 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano sono aggiunti i paragrafi 2, 3 e 4 del seguente tenore:

«§2. I soggetti inquadrati o da inquadrare nei livelli funzionali C, C1, C2 e C3, nonché i soggetti di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, i Capi Uffici e il personale inquadrato al 10° livello funzionale, gli uffici e gli incarichi individuati con provvedimento dell'Ufficio del Revisore Generale, quale autorità anticorruzione, che svolgono funzioni di amministrazione attiva, le quali comportano la partecipazione ai procedimenti che determinano l'assunzione di impegni economici di qualunque tipo da parte dell'Ente, devono sottoscrivere, con cadenza biennale, una dichiarazione nella quale attestano:

*a) di non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi nello Stato della Città del Vaticano o all'estero e di non aver beneficiato in relazione agli stessi di indulto, amnistia, grazia e altri provvedimenti assimilabili o essere*



*Ordinanza n. CDXXIV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con la quale si recepiscono le disposizioni contenute nel Motu Proprio sulla trasparenza ...*

*stati assolti dagli stessi per prescrizione o di aver ottenuto un non luogo a procedere per la prescrizione degli stessi;*

b) di non essere sottoposti a processi penali pendenti ovvero, per quanto noto al dichiarante, a indagini per delitti di partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; terrorismo o connessi ad attività terroristiche; riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento di minori, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale;

c) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, in paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come individuati con provvedimento dell'Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per comprovate ragioni familiari, di lavoro o di studio;

d) che tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà o anche solo detenuti dal dichiarante ovvero i compensi di qualunque genere da questo percepiti, per quanto noto al dichiarante, hanno provenienza da attività lecite e non costituiscono il prodotto o il profitto di reato;

*e) di non detenere, per quanto a conoscenza del dichiarante, partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società o aziende che operino con finalità e in settori contrari alla Dottrina Sociale della Chiesa;*

*f) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, nei paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuati con provvedimento della Segreteria per l'Economia, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per ragioni familiari, di lavoro o di studio e tali disponibilità siano state dichiarate alle autorità fiscali competenti.*

*Il predetto obbligo dichiarativo non si applica al personale di supporto degli organismi di controllo e vigilanza.*

§3. La dichiarazione di cui al § 2 è conservata nell'Archivio riservato della Segreteria Generale e posta nel fascicolo personale del dichiarante.

§4. Fermi i casi di responsabilità penale, la mancata dichiarazione ovvero la dichiarazione falsa o mendace costituiscono grave illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 58, §1, h) e legittimano il Governatorato a richiedere il danno eventualmente subito.».

Art. 2. All'articolo 20, n. 8 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è aggiunto, in fine, il se-

*Ordinanza n. CDXXIV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con la quale si recepiscono le disposizioni contenute nel Motu Proprio sulla trasparenza ...*

*guente periodo: «così come accettare o sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall'Ente nel quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità di valore superiore a euro quaranta;».*

Art. 3. All'articolo 58, § 1 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, dopo la lett. g), è inserita la lettera h) del seguente tenore: «*h) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio, nonché per mancate dichiarazioni o per dichiarazioni false.*».

Art. 4. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

*L'originale della medesima, munito del sigillo di Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile San Damaso, sulla porta degli Uffici del Governatorato, negli Uffici postali dello Stato dello Stato della Città del Vaticano e sul sito internet dello Stato della Città del Vaticano, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Città del Vaticano, 21 giugno duemilaventuno  
GIUSEPPE Card. BERTELLO  
Presidente

## **Elenco dei provvedimenti relativi all'applicazione della normativa in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano**

Ai provvedimenti già segnalati nel precedente fascicolo [cfr. *Diritto e religioni*, 2020, 2, p. 493], vale a dire:

- Decreto del Delegato Pontificio contenente Disposizioni provvisorie e urgenti per l'applicazione del «motu proprio» sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici (14 luglio 2020)

- Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano contenente Disposizioni urgenti e provvisorie in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano (15 luglio 2020)

- Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (1 dicembre 2020)

deve essere aggiunto il recente:

- Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2021, Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (22 giugno 2021)

## **Elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi in materia di emergenza Covid-19 nello Stato della Città del Vaticano e nelle zone extra-territoriali**

- Decreto n. CCCXCVIII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica (8 febbraio 2021)

- Segreteria di Stato, Sezione per gli affari generali, Lettera (n. 529.047) del Segretario di Stato Card. Pietro Parolin ai Capi Dicastero e ai Responsabili degli Enti ed Organismi della Santa Sede (31 marzo 2021)